

Si segnalano, di seguito, le più salienti attività normative svolte nell'anno in corso dall'Ufficio Legislativo:

SETTORE PENALE

A) Decreti legge e Disegni di legge entrati in vigore

Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”, conv. in legge 23 aprile 2009, n. 38.

In primo luogo si prevedono, quali circostanze aggravanti ad effetto speciale del delitto di omicidio, l'aver commesso il fatto in occasione della commissione di gravi reati sessuali o di stalking.

Sul versante processuale, si rende sempre obbligatorio l'arresto per i reati sessuali (salvo il caso del 609-bis comma 3, ossia il fatto di “minore gravità”) e si elide il giudizio di proporzionalità e adeguatezza nell'applicazione delle misure cautelari per i reati sessuali (art. 275, comma 3), analogamente a quanto avviene in materia di crimine organizzato.

Sul versante penitenziario, viene resa più difficile la fruizione di benefici ai condannati per gravi reati sessuali (norma peraltro parzialmente modificata dalla legge 94/2009).

L'articolo 7 del D.L. introduce, tra i delitti contro la libertà morale, il nuovo reato di «atti persecutori» (c.d. “stalking”), che ha lo scopo di sanzionare determinati episodi di minacce o di molestie reiterate, prima che queste possano degenerare in condotte ancora più gravi, quali violenze sessuali o addirittura l'omicidio («chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita»).

La pena prevista è la reclusione da sei mesi a quattro anni. Sono previsti aumenti di pena se il fatto è commesso dall'ex partner o nei confronti di soggetti particolarmente vulnerabili. Il delitto è normalmente punibile a querela della persona offesa (ma sono previsti alcuni casi in cui si procede d'ufficio).

Il provvedimento prevede anche l'introduzione di strumenti preventivi e cautelari finalizzati a interrompere tali condotte già prima dell'accertamento giudiziale della responsabilità penale.

In particolare, l'articolo 8 prevede la possibilità che la persona offesa, prima dell'inizio del procedimento penale, possa richiedere al questore di ammonire oralmente l'autore della condotta.

Successivamente all'inizio del procedimento penale, l'articolo 9 prevede, invece, che possa essere applicata la nuova misura cautelare coercitiva del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Inoltre, si modifica la disciplina dell'incidente probatorio introducendo, tra i reati di cui al comma 1-bis del medesimo articolo 392, il reato di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli e il reato di atti persecutori ed estendendo la particolare tutela ivi prevista per i minori di anni sedici anche alle persone offese da tutti i reati contemplati dalla norma in questione, pur se maggiorenni. Si dispone, al contempo, che la relativa richiesta di procedere con incidente probatorio possa pervenire anche dalle stesse persone offese dai reati di cui trattasi.

L'articolo 10 allunga la durata degli ordini di protezione previsti dal codice civile, con i quali il giudice può ordinare al coniuge o al convivente, che con la sua condotta abbia causato grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro partner, di cessare la condotta stessa, di allontanarsi dalla casa familiare e di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante.

Legge 30 giugno 2009, n. 85, recante “Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d’Austria, relativo all’approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l’istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale”.

L'intervento legislativo si è reso necessario perché, a dieci anni dalla sentenza della Corte Costituzionale, 9 luglio 1996 n. 238, non si è ancora colmato il vuoto legislativo

che impedisce all'autorità giudiziaria di effettuare il prelievo coattivo di materiale biologico, capelli, peli o saliva, volto alla individuazione del profilo genetico dell'individuo, da raffrontare, poi, con il profilo genetico ricavato dalle tracce del reato, a fini investigativi o di prova.

È considerevole l'aumento di casi giudiziari nei quali si riesce a determinare l'impronta genetica di coloro che hanno lasciato delle tracce sul luogo del commesso reato (si pensi alla individuazione di alcuni mafiosi che parteciparono alla strage di Capaci, all'esito del confronto del loro DNA con il profilo genetico estratto dalle particelle di mucosa boccale rinvenute sulle cicche di sigarette reperite sul luogo del gravissimo fatto); e ciò sta incrementando, di conseguenza, il fabbisogno di procurarsi, a fini di comparazione, l'impronta genetica della persona sottoposta alle indagini ovvero di soggetti, a vario titolo, coinvolti nel fatto criminoso.

Il disegno di legge è teso, per un altro verso, ad arginare le differenze con le legislazioni degli altri Stati europei non più tollerabile, anche nella prospettiva di un ravvicinamento delle legislazioni nel campo penale.

Si è previsto, pertanto, che, nel corso delle investigazioni preliminari, il pubblico ministero debba rivolgersi al giudice per le indagini preliminari per ottenere l'autorizzazione alla effettuazione del prelievo coattivo di materiale biologico.

Non si sono pretermesse le ragioni di urgenza che connotano, talvolta, l'attività investigativa del pubblico ministero; sicché è stata prevista per quest'ultimo la possibilità di procurarsi l'impronta genetica di un soggetto in caso di urgenza e comunque in ipotesi di preliminari verifiche nel corso delle investigazioni.

Si è, dunque, provveduto a modulare una apposita norma che attribuisce al pubblico ministero di procedere al prelievo di campioni biologici, anche ordinando, nel caso di rifiuto della persona interessata, l'accompagnamento ed il prelievo coattivi, ma sottoponendo entrambi tali provvedimenti alla convalida del giudice per le indagini preliminari nel brevissimo termine di quarantotto ore dalla loro emissione.

È stata, inoltre, prevista la facoltà per il pubblico ministero, al pari di tutte le altre parti processuali, di avanzare al giudice la richiesta di incidente probatorio per l'espletamento di una perizia alla quale siano strumentali il prelievo di materiale biologico ovvero accertamenti medici.

Ne è derivato l'ampliamento del novero dei casi in cui è possibile ricorrere all'incidente probatorio per lo svolgimento di una perizia, aggiungendovi il caso in cui il pubblico

ministero o la parte intendano acquisire come prova, già durante la fase delle indagini preliminari, appunto una perizia il cui espletamento richiede il prelievo di materiale biologico ovvero accertamenti medici su persona vivente.

La nuova normativa si occupa delle ipotesi in cui, per ragioni di indagini, non già debbano essere rilevate le tracce di un reato, bensì debba essere determinata l'impronta genetica di una persona al fine di compararla con analoghi risultati ottenuti da materiale biologico reperito sul luogo del fatto di reato ovvero in altro luogo ad esso in qualche modo collegato.

L'obiettivo è quello di potenziare ed affinare l'efficienza e l'efficacia dell'azione giudiziaria, contemperando le esigenze investigative con le garanzie costituzionali in tema di libertà personale. L'individuazione dei casi e dei modi dei prelievi coattivi del materiale biologico, senza il consenso della persona interessata, nonché la predisposizione di un'articolata disciplina, con l'allargamento dei casi di ricorso all'incidente probatorio non connotati dalla "non rinviabilità" della prova al dibattimento, anche nel medio-lungo periodo, contribuiscono a creare un "circuito virtuoso" idoneo a ridurre i margini di errore giudiziario.

Al riguardo si osserva come, in data 4 luglio 2006, il Ministro dell'Interno ha dichiarato ufficialmente per conto del Governo italiano, a Berlino, l'intenzione dello Stato italiano di aderire agli accordi di Prum.

Tale Convenzione, altrimenti denominata "Schengen 2", è stata firmata a Prum (Germania) il 27 maggio 2005 fra sette Paesi della Comunità Europea (Belgio, Francia, Germania, Spagna, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria) ed è aperta all'adesione e ratifica di altri Paesi della Unione europea.

Essa rappresenta un valore aggiunto, rispetto agli accordi di Schengen, poiché è volta a rafforzare la cooperazione transfrontaliera intergovernativa nella lotta ai fenomeni montanti del terrorismo, della immigrazione clandestina, della criminalità internazionale e transnazionale. Si rende, infatti, possibile, sotto il profilo tecnologico, lo scambio di informazioni concernenti impronte digitali e dati genetici (Dna), con correlativa predisposizione di un livello adeguato di protezione dei dati medesimi da parte del Paese contraente destinatario.

Appare opportuno premettere che l'Italia non possiede, allo stato, una banca dati del DNA; sicché l'adesione al Trattato - ovviamente con legge di ratifica - è subordinata all'approvazione della legge istitutiva di tale banca dati.

Occorre, dunque, predisporre la normativa che autorizza la istituzione della Banca dati DNA in Italia e che fissa le regole del trattamento dei dati medesimi, individuando anche l'Autorità centrale deputata alla raccolta e conservazione dei dati.

Di qui il presente disegno di legge recante "Norme per l'istituzione della banca dati nazionale del DNA", che viene proposto unitamente con il Ministro dell'interno, per i motivi di seguito esposti.

Negli ultimi 6 anni diversi Paesi europei hanno istituito banche nazionali del DNA contenenti i profili genetici di persone sospettate o condannate e quelli estratti da tracce rilevate sulla scena del crimine nei casi irrisolti. Attualmente sono attive, parzialmente o a pieno regime, banche nazionali del DNA in Olanda, Regno Unito, Austria, Germania, Finlandia, Norvegia, Danimarca, Svizzera e Svezia. Inoltre, in altri Stati europei sono già in corso di preparazione o di approvazione specifiche legislazioni.

Per completezza informativa e normativa, si rappresenta che, unitamente al presente disegno di legge, ne è già stato presentato un altro in materia di operazioni peritali che presuppongono il prelievo di materiale biologico (sangue, saliva, capelli) sulla persona vivente dell'indagato dell'imputato o di terzi, senza il loro consenso, ai fini delle determinazione del DNA.

Peraltro, si tratta non soltanto di affinare e potenziare gli strumenti tecnologicamente avanzati a fini di indagine per i reati di criminalità organizzata e di terrorismo, che sono sempre più a connotazione transnazionale. La banca dati del DNA è diretta anche a stabilire l'identità dei cadaveri, ricostruendo i profili del DNA dei familiari, per rintracciare persone scomparse, nonché per scoprire gli autori di reati che oggi, in larga parte, rimangono ignoti, come furti e rapine.

A tal proposito, anche il Primo Presidente della Corte di Cassazione, in occasione della inaugurazione dell'anno giudiziario 2006, ha rimarcato che, nel 2005, sono stati ben 2.855.372 i delitti denunciati, di cui poco più della metà rimasti impuniti perché ignoti gli autori; mentre, con particolare riguardo ai furti, è stato ricordato che ne sono stati denunciati, nel 2005, 1 milione e mezzo, la cui quasi totalità è rimasta impunita per essere rimasti ignoti gli autori.

Va pure precisato che la banca dati in esame serve solo alla identificazione e non contiene informazioni generali sul soggetto.

L'unica struttura presente in Italia, simile a quella richiesta per il test del DNA, è legata all'identificazione mediante l'impronta digitale.

Nel nostro Paese non esiste alcun coordinamento per lo scambio di dati tra i laboratori delle Forze di Polizia e degli Istituti di medicina legale a cui l'autorità giudiziaria normalmente affida l'analisi dei DNA. Tutti i risultati ottenuti dall'analisi dei DNA rimangono confinati ai singoli episodi ed eventuali comparazioni di dati vengono effettuati con ricerche manuali.

Anche sotto tale profilo, pertanto, è necessaria la legislazione specifica che permetta l'istituzione di una banca dati nazionale del DNA, la cui consultazione garantisca il rispetto delle vigenti norme sulla sicurezza e privacy impedendone la consultazione diretta da parte di organismi esterni ed enti privati.

Si ritiene, infine, di precisare che per la predisposizione del presente schema di disegno di legge sono stati utilizzati i risultati del lavoro di studio svolto dal Comitato Nazionale per la biosicurezza, istituito presso la Presidenza del Consiglio nel corso della precedente Legislatura ed i cui lavori sono terminati con relazione finale depositata il 18 aprile 2005.

Quanto agli altri Stati dell'Unione europea, va detto che l'Inghilterra dispone di una banca dati del DNA fin dal 1995 e che nel 2003 anche Lettonia ed Ungheria si sono dotate di una banca dati del DNA. Inoltre, va aggiunto che in Inghilterra, fino al 2003, la banca dati del DNA aveva già immagazzinato oltre 2 milioni di profili.

Sia in Germania che in Inghilterra, inoltre, la percentuale di identificazione di autori di reato è salita dal 6% al 60%.

Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”.

La particolare efferatezza e diffusione che connotano alcuni recenti fenomeni delinquenziali, l'aggressività dell'attività riconducibile alla criminalità organizzata e al conseguente allarme sociale derivante proprio dalla frequente ricorrenza di gravi condotte delittuose, idonee ad incidere direttamente sulla sicurezza dei cittadini, hanno indotto un ormai indefettibile intervento modificativo di alcuni importanti profili del vigente ordinamento penale.

Le disposizioni più rilevanti contenute nel ddl indicato in oggetto sono:

- la reintroduzione del delitto di oltraggio a pubblico ufficiale;

- l'aggiornamento dei riferimenti normativi contenuti nell'articolo 576, primo comma, c.p. (circostanze aggravanti del delitto di omicidio), con l'introduzione dei reati di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo;
- l'introduzione di nuove disposizioni per l'esecuzione dell'espulsione dello straniero illegalmente presente nel territorio;
- l'introduzione di un'aggravante per delitti contro il patrimonio commessi in danno di soggetto portatore di minorazione fisica, psichica o sensoriale;
- l'introduzione di un'aggravante per il delitto di danneggiamento di immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale, nonché della necessità di subordinare la sospensione condizionale della pena all'eliminazione delle conseguenze del reato;
- l'inasprimento delle pene per il deturpamento o l'imbrattamento di cose di interesse storico o artistico;
- l'introduzione di un'aggravante di ordine generale per i soggetti adulti nel caso di reato commesso in concorso con soggetti minorenni;
- l'introduzione del delitto di impiego di minori nell'accattonaggio, punito con la pena della reclusione fino a tre anni;
- la previsione dell'aumento da un terzo alla metà della pena per il reato di atti osceni in luogo pubblico, se il fatto è commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano;
- l'introduzione di una aggravante di ordine generale con l'inserimento del n. 11 ter all'articolo 61 del codice penale, quando si commette il fatto ai danni di soggetti minori all'interno o nelle immediate vicinanze di scuole per l'infanzia e istituti di istruzione e formazione di ogni ordine e grado;
- l'introduzione di una circostanza aggravante per il delitto di violenza sessuale se il fatto è commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa;
- l'innalzamento a sei mesi della pena minima per il delitto di violazione di domicilio;
- l'introduzione dell'arresto obbligatorio in flagranza per il delitto di furto se commesso da soggetto che porti indosso armi o narcotici, senza farne uso, ovvero da tre o più persone;

- l'introduzione dell'arresto facoltativo in flagranza per il delitto di violazione di domicilio;
- l'introduzione di specifiche aggravanti per i delitti di furto e di rapina se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto ovvero se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro;
- l'introduzione tra le ipotesi di truffa aggravata, pertanto punita con pena fino a cinque anni, di quella commessa ai danni di soggetti deboli o anziani;
- la previsione della pena della reclusione da tre a dodici anni se il delitto di sequestro di persona è commesso in danno di un minore, e da tre a quindici anni se il fatto è commesso in danno di minore di anni quattordici o se il minore sequestrato è condotto o trattenuto all'estero;
- l'introduzione del delitto di sottrazione e trattenimento di minore all'estero, così da punire chiunque sottrae un minore al genitore esercente la potestà dei genitori o al tutore, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l'esercizio della potestà genitoriale, con la reclusione da uno a quattro anni;
- il notevole inasprimento delle pene per il delitto di porto illegale di armi quando il fatto è commesso da persone travisate o da più persone riunite; quando il fatto è commesso nei luoghi di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11-ter), del codice penale; quando il fatto è commesso di notte in luogo abitato, nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto;
- l'introduzione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, che punirà lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, reato peraltro espressamente escluso dall'oblazione;
- l'introduzione del giudizio a presentazione immediata dinanzi al giudice di pace per reati procedibili d'ufficio;

- l'obbligatoria applicazione della custodia cautelare in carcere tutte le volte in cui si sia in presenza di gravi indizi di colpevolezza per i reati di competenza della direzione distrettuale antimafia nonché di cui agli articoli 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma, 609-quater e 609-octies;
- l'allungamento dei periodi di prima applicazione e di proroga della detenzione speciale di cui all'articolo 41 bis e l'introduzione del delitto di agevolazione ai detenuti e internati sottoposti a particolari restrizioni delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario, che punirà chiunque consente a un detenuto, sottoposto alle restrizioni di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, di comunicare con altri in elusione delle prescrizioni all'uopo imposte con la reclusione da uno a quattro anni; con la pena della reclusione da due a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale, da un incaricato di pubblico servizio ovvero da un soggetto che esercita la professione forense;
- la previsione dell'arresto obbligatorio in flagranza per i delitti di violenza sessuale (esclusi i casi di lieve entità) e violenza sessuale di gruppo;
- la limitazione nell'applicazione dei benefici penitenziari e la correlativa esecuzione della detenzione anche in pendenza della domanda di applicazione dei predetti benefici per i reati di violenza sessuale;
- la previsione di un nuovo reato - l'utilizzo di documenti contraffatti o alterati al fine di determinare il rilascio di un visto d'ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno - punito con la reclusione da uno a sei anni;
- l'aumento, raddoppiando quella detentiva e quintuplicando quasi quella pecuniaria, della pena per lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato: esso sarà punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino ad euro 2.000;
- la regolamentazione dei sistemi di videosorveglianza da parte delle amministrazioni comunali;
- l'ampliamento del novero dei comportamenti atti ad agevolare l'immigrazione clandestina e puniti con pene da uno a cinque anni e, nei casi aggravati, da cinque a

- quindici anni e venga prevista per tali reati la custodia in carcere obbligatoria in presenza di gravi indizi di colpevolezza;
- l'introduzione delle associazioni tra cittadini non armati per il controllo del territorio;
 - l'introduzione dei delitti di criminalità organizzata tra quelli rilevanti ai fini dell'applicazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche;
 - la delega al governo per l'adeguamento degli importi delle sanzioni pecuniarie.

Su iniziativa del Ministero della giustizia, negli art. 49 ss. della **legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008)** sono state inserite le disposizioni con le quali il Governo è stato delegato al recepimento di alcune importanti decisioni quadro dell'Unione europea: sul reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, sullo scambio di informazioni di intelligence, sul reciproco riconoscimento delle sentenze di condanna a fini di esecuzione e sulla lotta alla criminalità organizzata.

Tali norme costituiscono un notevole contributo dell'Italia alla costruzione dello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia nel settore della cooperazione giudiziaria e di polizia.

L'Ufficio Legislativo ha predisposto la bozza di decreto legislativo di attuazione della delega al Governo contenuta negli articoli 49 e 52 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008) per il recepimento in Italia della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione. La norma presenta un notevole interesse tecnico e politico: la sua attuazione permetterà infatti l'esecuzione nei propri Stati di origine di numerose sentenze di condanna pronunciate dall'autorità giudiziaria italiana nei confronti di persone appartenenti ad altri Stati membri dell'Unione europea.

Gli art. **15, 16 e 17 della legge 23 luglio 2009, n. 99** hanno radicalmente riformato la disciplina penalistica della contraffazione e della violazione dei diritti di proprietà industriale, prevedendo sanzioni più severe, la responsabilità delle persone giuridiche

per i reati di contraffazione, la destinazione agli organi di polizia e dello Stato dei veicoli sequestrati nell'ambito delle operazioni di contrasto alla contraffazione.

Legge 3 agosto 2009, n. 116, recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale”.

La legge è volta a ratificare e rendere esecutiva in Italia la Convenzione delle Nazioni Unite contro la Corruzione, adottata dall’Assemblea generale con la risoluzione 58/4 del 31 ottobre 2003 ed aperta alla firma a Merida dal 9 all’11 dicembre 2003.

Le norme di attuazione impongono alcune modifiche alla disciplina dettata dal codice penale e dalla legislazione complementare in materia di corruzione dei pubblici ufficiali nell’ambito delle operazioni economiche internazionali.

Vengono poi introdotti due nuovi articoli nel Libro XI, Titolo IV, Capo I del codice di procedura penale; si tratta dell’articolo 740-bis, rubricato «Devoluzione ad uno stato estero delle cose confiscate» e dell’articolo 740-ter, rubricato «Ordine di devoluzione».

Per effetto delle disposizioni previste dal Capitolo V della Convenzione, i beni specificamente indicati dall’articolo 31 (proventi di uno dei reati che rientrano nel campo di applicazione della Convenzione; beni, equipaggiamento e strumenti destinati o impiegati al fine della consumazione di tali reati) devono essere restituiti ai legittimi proprietari, anche nel caso in cui essi siano stati trasferiti all’estero. Per raggiungere questa finalità, gli Stati parte sono soggetti a due obblighi di cooperazione: in primo luogo, devono prevedere la possibilità di dare esecuzione a richieste di sequestro e confisca dei beni previsti dall’articolo 31 della Convenzione. In secondo luogo, una volta eseguito il sequestro e la confisca, devono prevedere la possibilità di restituire allo Stato che ne ha fatto richiesta quanto sequestrato o confiscato.

Due sono i principi fondamentali che ispirano la disciplina prevista nel presente schema di disegno di legge della devoluzione allo Stato estero; in primo luogo, non può procedersi alla devoluzione senza il previo riconoscimento della sentenza o del provvedimento estero che ha disposto la confisca dei beni di cui all’articolo 31 della Convenzione. In secondo luogo, non può procedersi a devoluzione senza espressa

richiesta in tal senso da parte dello Stato estero, ai sensi dell'articolo 740-bis, comma 2, lettera b), del codice di procedura penale.

Decreto legislativo 14 settembre 2009, n. 133, recante: “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.” (G.U. n. 222 del 24 settembre 2009 - coproponenti: politiche europee, giustizia)

(approvato al C.d.M. del 19 novembre 2008, esame preliminare - 8 maggio 2009 approvato II esame preliminare - 24 luglio 2009 approvato esame definitivo)

Il decreto legislativo n.133/2009 detta la disciplina sanzionatoria da applicare in caso di violazione del Regolamento (CE) n. 1907 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 che ha istituito l'Agenzia chimica europea con sede ad Helsinki ed introdotto il sistema REACH per la registrazione, valutazione, autorizzazione delle sostanze chimiche. Il regolamento prevede:

- la registrazione di tutte le sostanze prodotte o importate nella Comunità in quantità superiore a 1 tonnellata/anno (circa 30.000 sostanze);
- la valutazione delle sostanze considerate prioritarie;
- l'autorizzazione solo per usi specifici e controllati delle sostanze che destano maggiori preoccupazione (come le sostanze Bioaccumulabili e Tossiche);
- l'adozione di restrizioni d'uso per sostanze e preparati che presentano determinati pericoli;
- l'abrogazione di numerose norme in vigore allo scopo di unificare il corpo normativo in materia di sostanze chimiche;
- l'introduzione di sanzioni a carico degli operatori, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi previsti dal regolamento.

Il regolamento (CE) n. 1907/2006 REACH, entrato in vigore il 1° giugno 2007, ha fissato nuove procedure per la gestione delle sostanze chimiche presenti nel territorio comunitario da attuare a partire dal 1° giugno 2008.

Il decreto legislativo n.133/2009 detta le sanzioni in caso di mancata ottemperanza, da parte degli operatori (fabbricanti, importatori, produttori di articoli) agli obblighi previsti dal regolamento, prevedendo l'irrogazione di sanzioni amministrative (in molti casi di importo elevato) per la violazione degli obblighi meno gravi e sanzioni penali

(arresto fino a tre mesi o ammenda da 40.000 a 150.000 euro), nell'ipotesi di violazione degli obblighi in materia di immissione sul mercato e utilizzo di una sostanza destinata ad un determinato uso, quando si tratti di sostanze "estremamente preoccupanti" e pertanto suscettibili di ledere o esporre a pericolo interessi costituzionalmente protetti quale il diritto alla salute.

B) Decreti legge e Disegni di legge approvati dal Consiglio dei Ministri

AS-1440, schema di disegno di legge recante: "Disposizioni in materia di procedimento penale, ordinamento giudiziario ed equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo. Delega al Governo per il riordino della disciplina delle comunicazioni e notificazioni nel procedimento penale, per l'attribuzione della competenza in materia di misure cautelari personali al tribunale in composizione collegiale, per la sospensione del processo in assenza dell'imputato, per la digitalizzazione dell'amministrazione della giustizia nonché per la elezione dei vice procuratori onorari presso il giudice di pace".

Le misure sono finalizzate, da un lato, ad ampliare le garanzie del cittadino e a dare compiuta attuazione ai diritti di difesa; dall'altro, a eliminare lacune e farraginosità del procedimento penale, rendendolo più razionale e spedito.

Il capo I contiene disposizioni in materia di competenza, indagini preliminari, astensione e ricusazione del giudice, diritto alla prova e giudizio abbreviato.

L'articolo 1 amplia la competenza della Corte d'assise (e quindi della giuria popolare).

Ai reati già previsti (puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 24 anni), si aggiungono alcuni delitti gravissimi, come l'associazione per delinquere di stampo mafioso o finalizzata al traffico di stupefacenti, il sequestro di persona a scopo di estorsione e ai reati commessi con finalità di terrorismo.

In caso di giudizio abbreviato per reati di competenza della Corte d'assise, non è più competente il giudice per le indagini preliminari (organo monocratico), ma la stessa Corte d'assise.

L'articolo 1 contiene, inoltre, norme sulla competenza territoriale e sui poteri del procuratore generale presso la Corte di cassazione, in caso di eccezionali contrasti tra uffici del pubblico ministero. Lo scopo è quello di rendere più certe le regole sull'attribuzione della competenza, riducendo le interpretazioni non uniformi e i

contrasti giurisprudenziali, con ricadute positive anche sulla fase delle indagini preliminari.

In primo luogo, sono apportate modifiche all'articolo 9 del codice di procedura penale, che indica le regole suppletive per individuare il giudice competente, quando siano sconosciuti il luogo di consumazione del reato e gli altri criteri previsti dall'articolo 8.

E' abrogata la norma che oggi consente di radicare la competenza del giudice in base al P.M. che ha iscritto per primo la notizia di reato.

Quando il P.M. che riceve una notizia di reato non può determinare immediatamente quale sia il giudice competente, può comunque compiere gli atti urgenti (ad es., convalidare un sequestro della polizia o disporre l'autopsia sul cadavere), ma dovrà poi trasmettere gli atti all'ufficio competente.

E' attribuito al procuratore generale presso la Corte suprema di Cassazione il potere di risolvere situazioni di eccezionale contrasto tra pubblici ministeri, trasferendo anche d'ufficio il procedimento. In questo caso, la competenza è determinata in modo automatico, applicando l'art. 11 del c.p.p., relativo ai procedimenti riguardanti magistrati. Per far ciò, il procuratore generale deve stabilire quale, tra gli uffici "in contrasto", procede per il reato più grave ovvero, in caso di reati di pari gravità, procede per il primo reato (si tratta dei collaudati criteri previsti nell'articolo 16 c.p.p.).

L'articolo 2 contiene due disposizioni.

Le lettere a) e b) introducono una nuova ipotesi di astensione-ricusazione del giudice che, fuori dall'esercizio delle funzioni giudiziarie, abbia espresso giudizi su una delle parti del processo, tali da generare fondati motivi per ritenere pregiudicata la sua imparzialità.

Inoltre, la rilevanza del motivo di astensione giustifica il suo richiamo nella lettera a) dell'articolo 37 del codice di procedura penale, che stabilisce i casi di ricusazione. La situazione che si è definita di «pregiudizio soggettivo», e che legittima il giudice ad astenersi, costituirà, dunque, egualmente causa di una possibile richiesta di ricusazione formulata dalle parti, come già oggi è possibile nella parallela situazione di «pregiudizio oggettivo» (lettera b) dell'articolo 37).

L'articolo 3 contiene disposizioni relative alla polizia giudiziaria, alle indagini preliminari, alla notizia di reato e ai registri penali. Si prevede che:

- Il PM non può più prendere cognizione diretta delle notizie di reato e ricercarle liberamente, ma si limiterà a riceverle dalla PG ovvero da altri soggetti, nelle forme di legge.
- Un effetto virtuoso, in termini di maggiore “concorrenza” e reciproco controllo tra PM e PG nello svolgimento delle indagini, deriva dalla disposizione che impone al PM di tenere conto, nel determinarsi sull’esercizio dell’azione penale, dei risultati delle indagini svolte dalla Polizia.
- La PG godrà di maggiore autonomia, così da potere svolgere investigazioni anche parallele rispetto a quelle delegate dal PM.
- Le modifiche a talune delle disposizioni che disciplinano le sezioni e i servizi di Polizia giudiziaria, in particolare, in materia di autorizzazioni da parte del procuratore ai trasferimenti e alle promozioni del personale delle sezioni di PG produrranno il duplice effetto di favorire il ricambio dei componenti delle predette strutture conservando, inoltre, il legame con il Corpo di provenienza. Un semplice parere sarà sufficiente, infine, per gli spostamenti e gli avanzamenti in carriera dei dirigenti dei servizi di polizia giudiziaria.
- Un maggiore controllo sulle richieste di emissione di provvedimenti cautelari formulate dal PM sarà assicurato tramite il visto obbligatorio del capo dell’ufficio o di un suo delegato.
- Nessun uso, infine, potrà essere fatto delle notizie inserite in registri diversi da quello delle notizie di reato.

L’articolo 4 contiene norme relative al termine per la difesa, al diritto alla prova e alla acquisizione delle sentenze irrevocabili, ai fini della prova del fatto in esse accertato. Si amplia il potere dell’imputato di far ammettere le prove a discarico, escludendo solo quelle vietate dalla legge o manifestamente irrilevanti; a parziale contrappeso, si impone maggiore rigore nell’indicare la rilevanza dei testimoni indicati nella lista testimoniale.

Le sentenze divenute irrevocabili possono poi essere acquisite ai fini della prova del fatto in esse accertato solo quando si procede per i delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lett. a).

L’articolo 5 contiene disposizioni in materia di indagini della polizia giudiziaria, di pubblico ministero, di incidente probatorio e di investigazioni difensive. Si prevede che:

- La PG potrà compiere tutti gli atti urgenti anche dopo che il PM ha assunto la direzione delle indagini e svolgere di iniziativa ogni attività necessaria ad accertare i reati. Su delega del PM potrà assumere l'interrogatorio dell'indagato
- Il PM potrà delegare accertamenti tecnico scientifici ai servizi specializzati istituiti presso i servizi centrali e territoriali della Polizia.
- Il PM impartirà le deleghe e le direttive di indagini ai dirigenti dei servizi o delle sezioni in modo che questi ultimi conserveranno un potere organizzativo interno delle strutture.
- Nell'ambito delle investigazioni difensive, il difensore potrà ottenere dal giudice l'accompagnamento coattivo della persona informata che intende sentire, salvo che questa sia legittimamente impedita.
- Il difensore che documenta in modo incompleto o infedele le informazioni raccolte nell'ambito delle investigazioni difensive risponde del delitto di falso in certificato commesso dall'esercente un servizio di pubblica necessità solo se ne fa uso.

L'articolo 6 reca ulteriori disposizioni in materia di indagini preliminari, avocazione e giudizio abbreviato:

- Il pubblico ministero deve formulare, a pena di nullità, la richiesta di archiviazione in ogni caso in cui l'ordinanza cautelare è stata annullata per mancanza dei gravi indizi di colpevolezza e non sono sopraggiunti nuovi elementi a carico dell'indagato.
- Il giudice ha il potere di controllare la correttezza della data dell'iscrizione del nome dell'indagato nel registro notizie di reato e di fissare il termine iniziale di decorrenza delle indagini dal giorno in cui il P.M. avrebbe dovuto procedere alla iscrizione Viene così preclusa ogni possibilità di aggirare la normativa sui termini delle indagini procrastinando l'iscrizione.
- La richiesta di proroga delle indagini preliminari deve essere specificamente motivata anche con riferimento alle indagini già svolte.
- Vengono stabiliti termini più certi per la chiusura delle indagini preliminari nei casi di trasmissione degli atti per competenza ad altro ufficio del PM, di indagini disposte dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini e di regressione del procedimento.
- Viene esclusa la notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari all'indagato se questi ha già ricevuto l'informazione di garanzia.

- Viene introdotta una ipotesi di avocazione obbligatoria da parte della procura generale presso la corte d'appello ogni qualvolta sono decorsi 120 giorni dalla scadenza del termine delle indagini preliminari senza che il pubblico ministero abbia assunto le sue determinazioni.
- L'attività integrativa di indagine dopo l'inizio del processo viene limitata ad ipotesi eccezionali - fonti di prova decisive sopravvenute o non conosciute ovvero necessità di nuovi accertamenti su fatti nuovi emersi nel corso del processo che si sta svolgendo.
- Nei processi con rito direttissimo, l'arrestato deve, salvo casi eccezionali, essere trattenuto presso le camere di sicurezza.
- Nei processi di competenza della corte d'assise, pure ampliati, il giudizio abbreviato si deve svolgere dinanzi ad essa e non dinanzi al GUP.

Il capo II, composto di un solo articolo, contiene disposizioni in materia di indagini e di esercizio dell'azione penale nei procedimenti relativi a reati a citazione diretta si estende ai reati a citazione diretta la disciplina prevista per il giudice di pace. In particolare, per detti reati si stabilisce che:

- il termine di durata massima delle indagini è di dodici mesi;
- salvi i casi di particolare complessità, la PG svolge le indagini e relaziona al PM entro sei mesi; per accertamenti tecnici, interrogatori o confronti con l'indagato è richiesta l'autorizzazione del PM;
- ricevuta la relazione, il PM richiede l'archiviazione, esercita l'azione penale o dispone ulteriori indagini.

Il capo III del disegno di legge contiene norme in materia di impugnazione e di revisione della sentenza. L'articolo 8 introduce la «dichiarazione di impugnazione», con effetti sulla motivazione della sentenza e in funzione deflattiva. Si prevede che entro tre giorni dalla lettura del dispositivo le parti (pubblico ministero, imputato, difensore e, limitatamente agli effetti civili, parte civile) che intendono proporre impugnazione debbono formulare, a pena di decadenza, una specifica dichiarazione in tal senso, mediante deposito nella cancelleria del giudice che ha pronunciato sentenza, anche a mezzo fax. In caso di sentenza pronunciata dal giudice di primo grado, la parte che non ha formulato dichiarazione di impugnazione ha la facoltà di proporre appello incidentale ai sensi dell'articolo 595 del codice di procedura penale.

Se nessuna delle parti formula dichiarazione di impugnazione, la motivazione della sentenza è limitata all'indicazione sommaria delle fonti di prova, dei fatti cui esse si riferiscono e dei motivi di diritto. È doveroso precisare che la dichiarazione in parola configura una vera e propria «riserva» di impugnazione, senza la quale l'eventuale, e successivo, atto di impugnazione diviene inammissibile. Ne discende che i termini di cui all'articolo 585 del codice di rito decorrono, ordinariamente, secondo la scansione temporale prevista con riferimento alla lettura o al deposito della sentenza.

Si prevedono, poi, modifiche alla disciplina del ricorso per cassazione.

Nel giudizio in Cassazione diviene obbligatoria al sottoscrizione del ricorso da parte del difensore iscritto nello speciale albo (oggi è possibile il ricorso della parte) e in mancanza, come anche nei casi di tardività, assoluta di motivi a sostegno e di rinuncia, il ricorso è dichiarato inammissibile dalla Corte senza formalità.

Si prevede inoltre che se una Sezione semplice della Corte di cassazione dissente dal principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite, deve rimettere la causa a queste ultime (analogo regime è stato introdotto per il processo civile dall'articolo 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, che ha modificato in tale senso l'articolo 374 del codice di procedura civile).

L'articolo 9 del disegno di legge introduce una nuova ipotesi di revisione della sentenza, nei casi in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo abbia condannato lo Stato italiano per violazione del diritto a un giusto processo di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848. Un intervento legislativo in tal senso è stato sollecitato, oltre che dalla Corte di Strasburgo, anche dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 129 del 16 aprile 2008.

È, pertanto, introdotta, nell'articolo 630 del codice di procedura penale, una nuova lettera d-bis), trattandosi di una ipotesi di revisione che si aggiunge a quelle esistenti e che si realizza tramite un identico meccanismo procedurale. Complementare a tale previsione è quella contenuta nell'articolo 12, che prevede la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo che constatano, a carico dello Stato italiano, la violazione di una o più disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (articolo 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839).

L'articolo 10 del disegno di legge reca modifiche alle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, prevedendo:

- a) ai fini dei trasferimenti e delle promozioni del personale delle sezioni di polizia giudiziaria e delle promozioni o dell'allontanamento degli ufficiali che dirigono i servizi di polizia giudiziaria, le diverse forme di autorizzazione del procuratore generale e del procuratore della Repubblica (nulla osta, consenso, parere favorevole) sono sostituite da un parere dell'autorità giudiziaria;
- b) l'integrazione, da parte del prefetto, della commissione disciplinare di secondo grado prevista dall'articolo 17 delle citate disposizioni di attuazione, in materia di procedimenti disciplinari contro agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nei casi di inerzia nella procedura di nomina da parte dell'amministrazione di appartenenza;
- c) l'obbligo di distruzione degli atti contenuti in fascicoli diversi da quelli previsti dall'articolo 335 del codice di procedura penale, decorso un anno dal loro inserimento;
- d) l'obbligo, per gli appartenenti ai servizi di investigazione scientifica di polizia giudiziaria, che siano nominati consulenti o periti, di corrispondere il 30 per cento del compenso al servizio di appartenenza, quale ristoro per l'utilizzo dell'attrezzatura di servizio;
- e) la limitazione della possibilità, per il giudice, di disporre la traduzione, dinanzi a sé, dell'arrestato o il fermato ai soli casi in cui ricorrono motivi eccezionali di necessità ed urgenza;
- f) la specificazione che, nell'aula di udienza, le parti devono essere collocate sullo stesso livello, dinanzi all'organo giudicante.

L'articolo 11 esclude la sospensione feriale dei termini processuali, oggi valevole per i soli processi con imputati detenuti in carcere, in tutti i processi nei quali l'imputato è sottoposto ad una qualsiasi misura cautelare personale.

L'articolo 13 reca modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354), in cui si inserisce il nuovo articolo 47-bis1, in materia di lavoro di pubblica utilità. È previsto che l'affidamento in prova al servizio sociale, per condannati con pena definitiva non superiore a tre anni, sia subordinato alla prestazione di lavoro di pubblica utilità in favore della collettività. Il principio che si intende affermare è che il

beneficio al condannato deve essere subordinato a forme di riparazione a favore della collettività.

La prestazione del lavoro di pubblica utilità è sempre subordinata al consenso del condannato, ma si prevede che in caso di diniego del consenso il beneficio non può essere concesso.

L'articolo 14 prevede due modifiche al regolamento penitenziario (decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230).

È previsto che, all'atto dell'ingresso in un istituto penitenziario, debbano essere rilevate, assieme alle impronte digitali, anche l'impronta fonica ed eventuali altri dati biometrici della persona. È previsto, inoltre, nel quadro di una razionalizzazione delle risorse dell'amministrazione penitenziaria, che il trasferimento del detenuto dal luogo in cui è ristretto, per l'assunzione dell'interrogatorio, sia consentito solo ove assolutamente necessario in relazione all'attività da espletare (articolo 85, comma 5, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000).

Il capo IV reca disposizioni in materia di assunzione a domicilio della testimonianza di cardinali.

Al capo V del disegno di legge sono previste norme in materia di ordinamento giudiziario.

In particolare, viene prevista la codificazione dell'obbligo per il magistrato che dirige un ufficio giudiziario di vigilare sul rispetto, all'interno dell'unità da lui guidata, dei programmi per l'informatizzazione predisposti dal Ministero della giustizia per l'organizzazione dei servizi giudiziari, così da garantire l'uniformità delle procedure di gestione, nonché le attività di monitoraggio e di verifica della qualità e dell'efficienza del servizio medesimo.

Lo stesso dirigente viene obbligato a comunicare al Ministero della giustizia, tramite mezzi informatici, i dati relativi all'andamento dell'organizzazione dei servizi giudiziari individuati dal Ministro, sentito il Consiglio superiore della magistratura, anche al fine di monitorare la produttività dei servizi coinvolti. Viene inoltre stabilito, a fini di trasparenza, che i dati trasmessi siano pubblicati sul sito internet del Ministero della giustizia.

Coerentemente con l'introduzione di tali più penetranti doveri è stata riformulata la condotta integrante l'illecito disciplinare tipico, riferito all'inadeguata gestione del

servizio giudiziario, con l'estensione della previsione disciplinare alla grave e reiterata violazione dei necessari standard organizzativi e di implementazione informatica.

Alla luce dei nuovi doveri introdotti si prevede un'apposita formazione per i magistrati, giudicanti e requirenti, che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi, con la previsione della frequenza obbligatoria di specifici corsi di formazione mirati allo studio dei criteri di gestione delle organizzazioni complesse, nonché all'acquisizione delle competenze riguardanti la conoscenza, l'applicazione e la gestione dei sistemi informatici e dei modelli di gestione delle risorse umane e materiali utilizzati dal Ministero della giustizia per il funzionamento dei propri servizi.

Tali corsi vengono previsti come obbligatori per tutti i magistrati aspiranti ad incarichi direttivi, e viene prevista la formulazione, da parte del comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura, al termine del corso di formazione, di una valutazione di idoneità al conferimento degli incarichi direttivi, con esclusivo riferimento alle capacità organizzative.

Coerentemente con tale più pregnante valutazione dei profili di capacità organizzativa dei magistrati aspiranti al conferimento di un incarico direttivo, l'intervento normativo proposto modifica la legge 24 marzo 1958, n. 195, stabilendo, nel rispetto delle previsioni costituzionali, che il concerto del Ministro della giustizia sul conferimento degli incarichi direttivi sia specificamente motivato con esclusivo riguardo alle attitudini del candidato relative alle capacità organizzative dei servizi e che lo stesso sia esteso anche alle delibere concernenti la conferma delle funzioni di direzione degli uffici giudiziari, colmando un'attuale lacuna del sistema normativo.

Il disegno di legge prevede, altresì, alcune modifiche alla legge 4 maggio 1998, n. 133, in materia di sedi disagiate. L'intervento è stato anticipato nel decreto legge dianzi citato.

Al capo VI del disegno di legge sono previste norme in materia di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo.

Con talune modifiche alla legge sulla equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo (c.d. "Legge Pinto") si intende, da un verso, subordinare il ricorso per ottenere l'equo indennizzo alla presentazione di una istanza di sollecitazione nei giudizi civili, penali e amministrativi – così da rendere il rimedio non solo risarcitorio, ma anche acceleratorio ed evitare speculazioni di chi già si avvantaggia della lunghezza eccessiva delle procedure - e dall'altra, favorire l'accesso al rimedio e

semplificare il rito, tramite la introduzione di un primo grado non contenzioso, che il soggetto che ha subito la lentezza del processo potrà introdurre personalmente e senza spese alla Presidenza della Corte d'Appello competente ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale.

Permane un secondo grado dinanzi alla Corte d'Appello, con rito camerale, e la possibilità di ricorso in Cassazione.

Si è stabilito che ogni anno, con decreto del presidente del consiglio di concerto con i ministeri interessati, saranno fissati i limiti minimi e massimi degli indennizzi così da evitare disparità ingiustificate nelle liquidazioni, mentre i periodi eccedenti la durata ragionevole del processo sono mutuati dalla giurisprudenza consolidata della Corte europea dei diritti dell'uomo.

La scansione temporale dell'intero procedimento è sottoposta a termini stringenti, per mettere fine a quel fenomeno di c.d. Pinto sulla Pinto (ossia ricorsi che lamentano la lentezza nella liquidazione degli equi indennizzi da parte delle Corti d'appello) e all'espansione di un contenzioso artificioso presso la Corte di Strasburgo.

Il capo VII contiene cinque deleghe legislative al Governo.

L'articolo 24 delega il Governo ad emanare un decreto legislativo in materia di riordino della disciplina delle comunicazioni e delle notificazioni del procedimento penale e di audizione di testimoni a distanza.

Si introducono norme di semplificazione delle procedure di notificazione degli atti giudiziari nei casi di nomina di difensore di fiducia, nomina effettuata nel corso di procedimenti incidentali, imputato residente all'estero o irreperibile, e si prevede che tra le parti e gli uffici giudiziari la forma principale di comunicazione e notificazione sia quella telematica.

La terza parte della delega in parola prevede, infine, la possibilità per testimoni, consulenti e periti di partecipare al dibattimento a distanza, quando gli stessi si trovino in località notevolmente distante da quella presso cui si celebra il processo o l'incidente probatorio, ovvero quando sussistano altri gravi motivi. Le moderne tecnologie consentono infatti di ricorrere a tale modalità di partecipazione per non interrompere il dibattimento in ogni occasione in cui uno dei summenzionati soggetti risulti impedito. Il principio di delega prevede, però, che detta possibilità debba essere subordinata al consenso delle parti.

L'articolo 25 prevede una delega al Governo in materia di misure cautelari.

Con la presente delega si prevede che:

- sulle richieste di misure cautelari, anche nei confronti delle persone giuridiche, la competenza spetti al tribunale collegiale distrettuale;
- per il riesame e l'appello la competenza spetti alla corte di appello o sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione è compreso il tribunale che ha emesso la misura.

Nelle ipotesi di arresto in flagranza e fermo, nonché di presentazione per la convalida dell'arresto ed il contestuale giudizio direttissimo, permanga la competenza in ordine alla convalida, rispettivamente, del giudice per le indagini preliminari e del tribunale competente secondo i criteri ordinari, ma che la misura cautelare eventualmente applicata debba essere confermata dal tribunale collegiale distrettuale entro 20 giorni.

L'articolo 26 delega il Governo ad emanare una nuova disciplina in materia di sospensione del processo celebrato in assenza dell'imputato.

Si introduce infatti, nei soli reati a citazione diretta e in quelli di competenza del giudice di pace, la sospensione del dibattimento quando non vi è prova che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento e il tentativo di rinnovare la notifica della citazione a mani proprie da parte del giudice è infruttuoso. Sono previste talune ipotesi di presunzione *juris tantum* di conoscenza degli atti.

In caso di sospensione del processo, il decreto di citazione a giudizio e l'ordinanza di sospensione sono inserite nella banca dati delle Forze di Polizia, che procede al rintraccio dell'imputato e alla notifica degli atti anzidetti, dandone comunicazione al giudice procedente.

Se in appello l'imputato fornisce prova di non aver avuto conoscenza del processo, senza sua colpa, potrà chiedere la rinnovazione dell'istruttoria.

Per tutti i reati più gravi si procederà come oggi al processo a carico degli irreperibili che, tuttavia, in presenza dei presupposti di legge, potranno ottenere la remissione in termini per proporre impugnazione.

Gli articoli da 27 a 30 conferiscono delega al Governo in materia di digitalizzazione del processo civile, del processo penale e dell'amministrazione della giustizia. Anche tale parte del ddl è stata anticipata dal decreto legge dianzi esaminato.

L'articolo 31 reca delega al Governo in materia di elezione dei vice procuratori onorari presso il giudice di pace.

Tale provvedimento prevede che:

- vengano formati un ruolo ed una pianta organica dei vice procuratori onorari delegati allo svolgimento delle funzioni del pubblico ministero nei procedimenti penali davanti al giudice di pace;
- i vice procuratori onorari facenti parte del ruolo di cui alla lettera a) siano nominati, nell'ambito di ciascun distretto di corte d'appello, dal Consiglio Superiore della Magistratura, su proposta dal Consiglio Giudiziario, tra i candidati eletti dai magistrati in servizio nel distretto, dagli iscritti negli ordini degli avvocati del distretto, e dai professori in materie giuridiche delle università del distretto, in esito a regolari elezioni indette in sede distrettuale;
- i VPO dovranno possedere i requisiti di onorabilità dei magistrati togati; agli stessi si applicheranno le medesime cause di incompatibilità (anche professionali) e astensione previste dal vigente ordinamento per i magistrati ordinari e saranno soggetti ai medesimi illeciti disciplinari; per gli stessi è previsto un percorso di verifica della professionalità da parte del consiglio giudiziario, integrato da due rappresentanti eletti dai vice procuratori onorari del distretto;
- la carica ha una durata di cinque anni ed il candidato può essere rieletto una sola volta.

L'articolo 32 reca le disposizioni comuni alle varie deleghe, precisando il percorso parlamentare che dovranno seguire gli schemi di decreti legislativi e il termine per l'esercizio della delega (diciotto mesi).

Infine, il capo VIII reca le disposizioni transitorie e finali.

Decreto legge recante “Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario”.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in data 17 dicembre 2009 un decreto che introduce nell'ordinamento alcune disposizioni urgenti necessarie per assicurare la funzionalità del sistema giudiziario, in materia di esercizio di funzioni giudiziarie da parte dei magistrati onorari, di copertura delle sedi disagiate rimaste vacanti per difetto di aspiranti e di accelerazione del processo di digitalizzazione della giustizia.

In particolare, il dl detta una procedura transitoria indispensabile per consentire la proroga dei magistrati onorari attualmente in servizio, fino alla definizione dell'iter parlamentare di discussione del disegno di legge sulla riforma organica della

magistratura onoraria ormai prossimo all'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri.

In assenza di tale proroga, infatti, si verificherebbe un vuoto normativo suscettibile di pregiudicare gravemente la funzionalità degli uffici giudiziari.

Sono poi previste alcune modifiche alla normativa attualmente vigente in tema di copertura delle c.d. sedi disagiate, ormai resesi straordinariamente urgenti per far fronte alla sempre più grave situazione di scopertura degli uffici giudiziari meno richiesti, specie delle procure meridionali.

La soluzione in via definitiva dell'annoso problema dell'assenza di magistrati nelle sedi giudiziarie per mancanza di aspiranti volontari, ferma restando la speciale preclusione sancita dall'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 160/2005, impone l'adozione di modifiche dell'ordinamento giudiziario che, per giungere a regime ed esercitare i propri effetti positivi in termine di copertura delle sedi disagiate, necessitano di un congruo lasso di tempo.

In attesa dell'adozione di tali modifiche normative è di straordinaria urgenza l'adozione di misure eccezionali, volte a risolvere in via temporanea il problema, assicurando la continuità della funzionalità dell'amministrazione della giustizia, oggi concretamente posta in pericolo, in alcune sedi giudiziarie, da una carenza grave di magistrati.

Appare, in particolare, necessario ricorrere - per una limitata durata nel tempo - alle norme contenute all'interno del disegno di legge di iniziativa governativa in materia di procedimento penale (AS 1440), all'esame del Parlamento, consentendo al Consiglio Superiore della Magistratura, nei casi in cui difettino aspiranti al trasferimento presso le sedi disagiate, di procedere al trasferimento d'ufficio, oltre che dei magistrati c.d. ultradecennali, anche di tutti i magistrati che abbiano conseguito la prima o la seconda valutazione di professionalità.

La possibilità per il Consiglio Superiore di procedere al trasferimento d'ufficio dei magistrati nelle sedi c.d. disagiate trova un limite temporale nella data del 31 dicembre 2014, dovendosi ritenere che entro tale data verrà varata e potrà spiegare i suoi effetti concreti una modifica delle norme ordinamentali idonea a risolvere in via definitiva il problema.

La durata del trasferimento d'ufficio, inoltre, risulta circoscritta nel tempo, per il singolo magistrato, per un verso dalla normativa di dettaglio emanata dal Consiglio Superiore della Magistratura (circolare n. 12046 dell'8 giugno 2009, par. V, periodo 20) che

consente al magistrato trasferito d'ufficio di avanzare domanda di tramutamento dopo due anni dall'immissione in possesso dell'ufficio, e, per altro verso, dal richiamo dell'articolo 5 della legge 4 maggio 1998 n. 133, che attribuisce al magistrato:

- 1) una anzianità figurativa pari al doppio di quella effettiva per ogni anno di permanenza nella sede disagiata ai fini delle domande di trasferimento;
- 2) il diritto del magistrato ad essere riassegnato, a domanda, alla sede di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero, se la permanenza in effettivo servizio presso la sede disagiata supera i quattro anni.

L'individuazione del requisito del conseguimento della prima valutazione di professionalità si rende necessaria per consentire di destinare magistrati anche agli uffici di procura, vigendo il divieto di trasferirvi magistrati più giovani.

In secondo luogo la modifica normativa prevede che i magistrati in questione possano essere trasferiti presso tutte le sedi disagiate che non siano state coperte su disponibilità degli interessati, eliminando ogni riferimento alle sedi a copertura immediata.

Si prevede anche l'introduzione di una deroga espressa - in caso di trasferimento d'ufficio di magistrati non ultradecennali presso sedi disagiate non coperte - al divieto del passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all'interno di altri distretti della stessa regione, previsto dall'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

Tale modifica si rende necessaria al fine di consentire al Consiglio superiore della magistratura, ove possibile, di individuare i magistrati da sottoporre al trasferimento d'ufficio tra quelli in servizio presso i distretti della medesima regione, limitando al minimo i disagi necessariamente connessi allo spostamento coatto della sede di servizio; viene confermato, viceversa, il divieto del trasferimento infradistrettuale previsto dalle medesime norme, nonché il più generale principio stabilito dall'articolo 1 della legge 133/98 che il trasferimento d'ufficio dovrà comunque avvenire verso una sede distante oltre cento chilometri dalla sede in cui il magistrato presta il proprio servizio.

Rispetto alla versione contenuta nel disegno di legge di riforma del processo penale, il provvedimento prevede un ampliamento del numero delle sedi annualmente individuabili come disagiate da parte del Consiglio superiore della magistratura (che potranno quindi arrivare sino ad ottanta) nonché dei magistrati ivi destinabili (che potranno giungere fino a centocinquanta).

Il decreto legge contiene, altresì, importanti disposizioni necessarie al fine di conseguire in tempi estremamente contenuti una più efficiente allocazione delle risorse, consentendo all'amministrazione della giustizia rilevanti risparmi nelle spese correnti, mediante l'anticipazione dell'entrata in vigore del processo telematico, semplificandone alcuni presupposti, e mediante l'immediata estensione della sua applicazione al settore penale.

Siffatte modifiche appaiono di straordinaria urgenza, in considerazione della permanenza di sacche di inefficienza nel sistema, quale, ad esempio, il sistema delle comunicazioni infra-processuali, che producono, attraverso un meccanismo a catena, uno spreco delle poche risorse dell'amministrazione giudiziaria, senza alcun tangibile beneficio per l'utenza del servizio.

Le norme introdotte mirano a completare da un punto di vista normativo il percorso della digitalizzazione della giustizia, attraverso l'adozione dell'informatica per il compimento di tutti gli atti del processo, e garantiranno una maggiore facilità di accesso, da parte degli operatori del mondo della giustizia, ai dati processuali di loro pertinenza, così contemperando l'esigenza di una maggiore trasparenza dell'attività giudiziaria e lo sgravio degli operatori amministrativi dagli onerosi compiti informativi che oggi svolgono.

Tali modifiche consentiranno il conseguimento di una maggiore efficienza processuale, con indubbi effetti benefici anche sulla durata dei processi, sia civili che penali, ed un apprezzabile contenimento degli esborsi subiti dall'erario in conseguenza della violazione del principio di ragionevole durata del processo, violazione che ha comportato numerose pronunzie di condanna dello Stato Italiano dinanzi alla Corte di Strasburgo per violazione degli obblighi comunitari.

In quest'ottica, si stabilisce l'adozione delle nuove tecnologie nel processo civile ed in quello penale, prevedendo l'emanazione delle regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, secondo i principi del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'intervento è volto a semplificare il vigente impianto regolamentare del processo telematico, estendendo ed unificando l'applicazione delle nuove tecnologie anche al settore penale.

In particolare, l'intervento normativo rende immediatamente applicabile la previsione delle comunicazioni e notificazioni telematiche tra uffici giudiziari e avvocati. Tramite

queste tecnologie, infatti, il professionista può operare anche al di fuori del proprio studio legale e l'ufficio giudiziario riduce notevolmente i flussi cartacei, abbattendo in modo drastico i relativi costi, come già insegna l'esperienza del Tribunale di Milano.

Si renderà possibile l'utilizzo della posta elettronica certificata per le comunicazioni tra l'ufficio giudiziario e gli avvocati sia nel settore civile che in quello penale (salvo per ciò che concerne le notificazioni da eseguirsi nei confronti dell'imputato per le quali restano in vigore le regole ordinarie), stabilendo che la verifica delle condizioni tecniche per l'attivazione del servizio è rimessa ad un decreto ministeriale da emanare sentiti i consigli dell'ordine interessati, l'Avvocatura dello Stato e il Consiglio Nazionale Forense.

AS-307 “Disposizioni in materia di usura” (di iniziativa parlamentare, ma profondamente emendato in Commissione sia dal Governo che dal relatore sulla base di elementi forniti dall'Ufficio), approvato all'unanimità dal Senato e trasmesso alla Camera al n. C. 2364.

Il disegno di legge reca in primo luogo norea volte a favorire l'accesso ai mutui erogati in favore delle vittime di estorsione a talune categorie di imprenditori.

Inoltre prevede le seguenti modifiche al sistema penal-processuale:

- a) si prevede quale circostanza aggravante ad effetto speciale del delitto di estorsione l'aver commesso il fatto “al fine di assicurare a sé o ad altri interessi o vantaggi usurari”;
- b) nel caso di estinzione del reato, si prevede che la restituzione dei beni sottoposti a sequestro che costituiscono prezzo o profitto del reato, ovvero di somme di denaro, titoli, beni ed utilità di cui l'indagato o l'imputato abbia la disponibilità anche per interposta persona a garanzia della prestazione di cui al primo comma, sia disposta dal giudice, previo accertamento dell'insussistenza del reato di usura. Nel caso di sussistenza del reato, i beni, i titoli o le altre utilità debbono essere confiscati o restituiti alla persona offesa dal reato o ad eventuale terzo;
- c) per i reati di usura ed estorsione, si prevede che l'accesso al patteggiamento sia subordinato all'eliminazione ovvero al risarcimento del danno cagionato alla persona offesa dal reato;

- d) vengono poi introdotte norme volte ad implementare l'utilizzo dell'incidente probatorio e della videoconferenza quando si procede per i reati di usura ed estorsione;
- e) si estende la "corsia preferenziale" di cui all'articolo 132-bis disp. att. c.p.p. ai procedimenti nei quali devono essere ascoltati o siano stati ascoltati testimoni di giustizia ai quali sia stata applicata taluna delle misure di protezione di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, ovvero persone che, in ragione del reato per cui si procede, abbiano usufruito dei benefici previsti dal Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 18-bis della legge 23 febbraio 1999, n. 44, o per le quali sia in corso la procedura finalizzata ad ottenere tali benefici;
- f) si estendono gli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa antiriciclaggio anche ai fenomeni di usura;
- g) si estende la causa di risoluzione del contratto pubblico di appalto anche al caso di condanna per i reati di usura e riciclaggio.

Il ddl contiene altresì una compiuta disciplina della c.d. **"insolvenza civile**.

In materia di reati sessuali, il **DDL AC-611 (testo unificato che comprende l'AC-1424, recante: "Misure contro la violenza sessuale", di iniziativa governativa), recante: "Modifiche al codice penale concernenti l'innalzamento dell'età del consenso nei rapporti sessuali"**, va a completare il quadro disciplinato dal D.L. n. 11/2009, prevedendo:

- a) un innalzamento delle pene per i reati di violenza sessuale, anche di gruppo;
- b) una previsione di nuove aggravanti ad effetti speciali, alle lettere d-bis) e d-ter) dell'articolo 609-ter c.p., la prima relativa all'aver commesso il fatto nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, quando il colpevole sia persona cui, per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia, il minore è affidato o con cui il minore convive, la seconda all'aver commesso il fatto in presenza di una delle circostanze previste ai numeri 4), 5), 6), 8), 9) e 11) dell'articolo 61 c.p.;
- c) l'introduzione del reato di "molestie sessuali" (art. 609-ter.1 c.p.), consistente nel fatto di chi "arrecchia molestia a taluno mediante atti o comportamenti a contenuto

sessuale”, sanzionato con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 5.000 euro;

- d) la previsione dell’arresto obbligatorio in flagranza per i reati di violenza sessuale;
- e) l’ampliamento della possibilità di richiedere l’incidente probatorio quando si procede per reati di violenza sessuale.

In materia di prostituzione, l’**AS-1079**, recante: **”Misure contro la prostituzione”**, prevede:

- a) la riformulazione dei reati di prostituzione minorile;
- b) la previsione, quale reato, dell’adescamento, consistente nella condotta di chi esercita la prostituzione ovvero invita ad avvalersene in luogo pubblico o aperto al pubblico (arresto da cinque a quindici giorni e ammenda da euro 200 a euro 3.000); si prevede altresì che la medesima pena si applica a chi in luogo pubblico o aperto al pubblico si avvale delle prestazioni sessuali di soggetti che esercitano la prostituzione o le contratta;
- c) la previsione di una aggravante ad effetto speciale dell’articolo 416 del codice penale quando l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dall’articolo 600-bis ovvero i delitti di reclutamento, induzione, agevolazione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

Strettamente correlato al precedente, il **DDL AC-2326**, recante **“Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno”**, prevede:

- a) una ridefinizione del reato di prostituzione minorile analoga a quella dianzi evidenziata;
- b) un allungamento del termine di prescrizione per il reato di violenza sessuale commesso in danno di minore degli anni 14;
- c) la previsione di una aggravante del delitto di omicidio volontario se il fatto è commesso in occasione della commissione dei reati di prostituzione minorile;
- d) la previsione di una aggravante ad effetto speciale dell’articolo 416 del codice penale quando l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti correlati allo sfruttamento sessuale dei minori;

- e) l'ampliamento della possibilità di richiedere l'incidente probatorio quando si procede per delitti correlati allo sfruttamento sessuale dei minori;
- f) una complessiva ridefinizione delle circostanze aggravanti e attenuanti concernenti i delitti correlati allo sfruttamento sessuale dei minori, nonché le pene accessorie;
- g) l'introduzione del reato di "adescamento di minori", consistente nella condotta di chi, allo scopo di abusare o sfruttare sessualmente un minore di anni sedici o un incapace, ovvero di indurlo alla prostituzione o ad esibizioni pornografiche o alla produzione del materiale di cui all'articolo 600-ter, intrattiene con lui, anche attraverso l'utilizzazione della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, una relazione tale da condurre a un incontro (reclusione da uno a tre anni);
- h) l'estensione ai reati di sfruttamento sessuale dei minori della misura cautelare di cui all'articolo 282-bis c.p.p., nonché l'ampliamento della facoltà di richiedere l'incidente probatorio;
- i) la previsione, per i delitti di sfruttamento sessuale dei minori, sia della c.d. "confisca per equivalente", che della confisca "estesa" di cui all'articolo 12-sexies del D.L. 306/1992;
- l) la previsione di limitazione ai benefici penitenziari per i soggetti condannati per delitti di sfruttamento sessuale dei minori.

Disegno di legge 1080/S recante "Delega al Governo per il riordino, l'attuazione e l'adeguamento alla vigente normativa comunitaria, delle disposizioni in tema di precursori di droghe". (coproponenti: giustizia, lavoro, politiche europee)

(Approvato al C.d.M. dell'11 settembre 2008 - presentato al Senato il 6 ottobre 2008, assegnato alle commissioni riunite 2^a (Giustizia) e 12^a (Igiene e sanità) in sede referente il 21 ottobre 2008, 20 maggio 2009 in corso di esame in commissione)

Il disegno di legge delega 1080/S, intende assicurare il pieno adeguamento ai regolamenti comunitari vigenti della normativa interna sui "precursori di droghe" o "sostanze classificate". Si tratta di alcune sostanze, specificamente individuate in apposite tabelle, che sono suscettibili di lecito utilizzo anche industriale, e tuttavia vengono frequentemente usate dai narcotrafficanti per la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.

L'intervento normativo previsto nel disegno di legge delega concerne essenzialmente due profili:

- 1) adeguamento delle norme relative al controllo e monitoraggio delle attività (lecite) di commercio, import-export ecc. aventi ad oggetto i precursori: es. rilascio di licenze, regolamentazione degli obblighi di registrazione, documentazione, ecc., organizzazione dei servizi di vigilanza ed ispezione (trattasi di aspetti ovviamente elaborati a cura del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, competente in materia);
- 2) adeguamento dell'impianto sanzionatorio per le condotte illecite, dove si rende necessario un diretto e specifico riferimento alle violazioni dei doveri e degli obblighi fissati in sede comunitaria. Peraltro, attraverso un complessivo riordino delle sanzioni penali ed amministrative in tema di precursori, ci si propone anche di superare le incongruenze e le gravi incertezze interpretative che connotano la vigente normativa, a causa del mancato coordinamento tra le norme preesistenti e quelle introdotte dalla legge n. 49/2006.

I principi di delega in tema di sanzioni prevedono tra l'altro:

- la graduazione della risposta sanzionatoria in funzione della tipologia e della conseguente potenzialità offensiva dei precursori (delitti di maggiore gravità per le condotte di illecito commercio, import-export, ecc. di precursori di categoria 1 e 2; delitti meno gravemente sanzionati per le condotte di illecita esportazione di precursori di categoria 3);
- la previsione di un'aggravante se l'autore del delitto è titolare di licenza, o comunque persona ordinariamente abilitata ad operare con precursori di droghe (in linea con quanto già disposto in tema di stupefacenti);
- l'irrogazione, accanto alle pene detentive e pecuniarie, della revoca della licenza ad operare con precursori di categoria 1 e della sospensione dell'attività con precursori di categoria 2 e 3;
- la previsione di contravvenzioni ed illeciti amministrativi per sanzionare la violazione degli ulteriori obblighi previsti dai regolamenti comunitari (con possibilità, anche qui, di revocare la licenza o sospendere l'attività);
- la previsione di un obbligo di comunicare le più rilevanti transazioni commerciali alla Direzione centrale per i servizi antidroga, al fine di un più rigoroso monitoraggio (sanzionando a titolo di contravvenzione la sua inosservanza);
- la possibilità di procedere, anche per i delitti aventi ad oggetto precursori, alle operazioni di arresto o sequestro ritardato, ecc., previste per i delitti di droga;

- la possibilità di contestare il grave reato associativo previsto in tema di stupefacenti anche quando l'oggetto del sodalizio criminale sia la commissione di gravi delitti in tema di precursori.

Disegno di legge 1908/S recante: “Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno”.(coproponenti: esteri, giustizia, lavoro)

(approvato al C.d.M. del 2 ottobre 2009 - presentato alla Camera il 19 ottobre 2009 - Approvato dalla Camera dei deputati il 25 novembre 2009 - trasmesso al Senato della repubblica il 26 novembre 2009)

Il disegno di legge in esame contiene l’autorizzazione alla ratifica da parte italiana, nonché norme di esecuzione, della Convenzione per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata dall’Italia nella stessa data.

Con l’intervento normativo:

- si introducono modifiche alle norme del codice penale, attualmente in vigore, che sanzionano l’uccisione e il maltrattamento di animali (cancellazione del riferimento alla “crudeltà” da entrambe le fattispecie, leggero aumento dei massimi della pena per il maltrattamento);
- si introduce una disposizione che sanziona penalmente, al pari del maltrattamento (reclusione da 3 a 15 mesi o multa da 3.000 a 18.000 euro), il taglio della coda, delle orecchie, delle corde vocali e l’asportazione delle unghie o dei denti degli animali da compagnia;
- si prevedono sanzioni penali (reclusione da 3 mesi ad 1 anno e multa da 3.000 a 15.000 euro) per l’introduzione illegale, al fine di trarne profitto, di cani e gatti nel territorio nazionale, quando tale condotta sia reiterata o posta in essere con attività organizzate;
- si introduce una sanzione amministrativa (da 100 a 1.000 euro per ogni animale introdotto) nel caso di introduzione illegale di cani e gatti nel territorio nazionale in mancanza di reiterazione o di organizzazione.

Schema di decreto legislativo recante: “Disciplina sanzionatoria in applicazione del Regolamento CE n. 1523/2007, che vieta la commercializzazione, l’importazione nella comunità e l’esportazione fuori della comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono”. (Coproponenti: politiche europee, giustizia)

(Approvato al C.d.M. del 26 giugno 2009 esame preliminare - espresso il parere delle commissioni parlamentari, in attesa di approvazione definitiva del C.d.M.)

Il presente schema di decreto legislativo reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1523/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2007, il quale vieta la commercializzazione, l’importazione nella Comunità e l’esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono. L’ordinamento italiano già conteneva tale divieto previsto dalla legge n.189/2004, che vieta l’ utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce di cane e di gatto, sanzionando penalmente (arresto da tre mesi ad un anno o ammenda da 5.000 a 100.000 euro) la violazione di tale divieto. L’intervento normativo mira ad allineare le fattispecie sanzionatorie, attualmente vigenti, alle disposizioni del regolamento comunitario. Vengono, quindi, modificate le definizioni di cane e di gatto, attualmente previste nella legge n.189/2004, sostituendole con le definizioni contenute nell’art. 2 del regolamento (CE) n. 1523/2007, e viene aggiunta la condotta dell’esportazione alle altre condotte previste dall’articolo 2, l.n.189/2004, già punite con la richiamata sanzione penale.

C) Decreti

Decreto ministeriale 23.12.2008 n.222, concernente: “Regolamento ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, recante attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all’indennizzo delle vittime di reato.” (G.U. n.108 del 12.5.2009)

Il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204 (nel prosieguo decreto legislativo), ha recepito nell’ordinamento nazionale la direttiva 2004/80/CE (in seguito direttiva). La norma comunitaria ha dettato misure per favorire la collaborazione transfrontaliera al fine di eliminare discriminazioni tra cittadini degli Stati membri e permettere una più agevole attuazione dei diritti di indennizzo conseguenti a reati, quando il soggetto che sia rimasto vittima di un reato risieda in uno Stato membro dell’Unione europea diverso

da quello nel quale è stato commesso l'illecito che dà origine all'indennizzo. Il decreto legislativo disciplina due diverse situazioni:

- quella nella quale la vittima del reato è stabilmente residente in Italia, l'illecito è stato commesso nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea, e il reato dà titolo a forme di indennizzo previste ed erogate da autorità o organismi di tale paese;
- quella nella quale la vittima è stabilmente residente in un altro Stato membro dell'Unione Europea, il reato è stato commesso in territorio italiano e dà titolo all'erogazione delle elargizioni a carico dello Stato previste dalle leggi speciali nazionali.

Il decreto legislativo ha individuato nella Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello del luogo in cui risiede la vittima, l'autorità competente (denominata "autorità di assistenza") per attuare le forme di assistenza previste dalla direttiva 2004/80/CE a favore del soggetto, italiano o straniero, che sia stabilmente residente in Italia e che intenda avvalersi delle forme di indennizzo previste dalla legislazione vigente nell'altro Stato membro dell'Unione Europea, in cui sia stato vittima di un reato.

Il decreto legislativo disciplina anche la seconda delle situazioni illustrate, allorché si tratti di procedimenti per la richiesta e l'erogazione delle elargizioni previste dalla legge italiana a favore della vittima di uno dei reati considerati dalle leggi speciali nazionali come causa per l'erogazione dell'indennizzo, e la vittima medesima risieda stabilmente in un altro Stato membro dell'Unione Europea. In tal caso l'avente diritto all'elargizione (vittima del reato o suo erede) potrà presentare la domanda di indennizzo tramite l'autorità di assistenza dello Stato dove sia stabilmente residente che la inoltrerà alla autorità di decisione italiana.

Il decreto ministeriale n.222/2008, detta disposizioni per definire gli aspetti organizzativi relativi allo svolgimento delle attività di competenza delle Procure generali presso le Corti d'appello, delle autorità di decisione italiane e quelle proprie del punto centrale di contatto.

SETTORE CIVILE

A) Decreti legge, Disegni di legge e Decreti legislativi entrati in vigore

La legge 18 giugno 2009, n. 69, recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile” contiene - tra l’altro - numerose norme che modificano il codice di procedura civile e in particolare:

- è stata aumentata la competenza per valore del giudice di pace nelle cause relative a beni mobili (da 2.500 a 5.000 euro) e nelle cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti (da 15.000 a 20.000 euro). E’ stata inoltre attribuita al giudice di pace la competenza per le cause in materia di interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali (nuovo art. 7 c.p.c.);
- b) viene valorizzato il principio di lealtà processuale, introducendo un sistema di sanzioni processuali pecuniarie a carico della parte che, con il proprio comportamento, abbia determinato un allungamento dei tempi di durata del processo, ovvero abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (nuovi articoli 91, 92, e 96 c.p.c.);
- c) viene semplificata la fase della decisione della controversia:
 1. si consente al giudice di porre a fondamento della propria decisione anche i fatti non contestati dalla parte (in tal modo si esonera la parte che ha allegato quei fatti dal relativo onere probatorio e si semplifica l’istruzione della causa);
 2. viene semplificato il procedimento di redazione della sentenza (la quale dovrà limitarsi a riportare una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, anche mediante il richiamo a precedenti decisioni conformi).
- d) i tempi per il compimento di singole attività processuali sono razionalizzati ed accelerati:
 1. in luogo dei termini attualmente previsti dal codice di rito (rispettivamente, un anno o sei mesi) è stato introdotto un termine omogeneo di tre mesi entro il quale le parti debbono procedere alla riassunzione del processo (a seguito di sospensione, cancellazione della causa dal ruolo, interruzione, cassazione della sentenza con rinvio, ecc.);
 2. è stato ridotto da un anno a sei mesi il termine lungo per impugnare le sentenze;

3. sono stati razionalizzati i tempi di espletamento delle consulenze tecniche d'ufficio, eliminando la prassi dei rinvii di udienza per la formulazione dei quesiti al consulente, per il deposito di memorie contenenti osservazioni alla relazione di consulenza e per consentire al consulente di replicare alle osservazioni delle parti .
- e) è stata introdotta la possibilità di assumere la prova testimoniale per iscritto:
 1. il giudice - quando vi è accordo tra le parti - potrà acquisire le risposte del testimone senza che questi debba comparire in udienza (il testimone è chiamato a compilare un modulo contenente le risposte ai capitoli di prova ammessi e a trasmetterlo al giudice; disposizioni particolari regolano la testimonianza su documenti di spesa già depositati in giudizio dalle parti - nuovo art. 257-bis c.p.c.).
 - f) è stato introdotto un nuovo strumento di coercizione indiretta per l'adempimento degli obblighi di fare infungibili e degli obblighi di non fare - modellato sulla falsariga delle astreintes francesi - consentendo al giudice di determinare, su istanza di parte, una somma di denaro spettante al creditore per ogni violazione o inosservanza successiva alla pronuncia che ha accertato l'inadempimento di quegli obblighi. In tal modo la sentenza che ha accertato l'esistenza dell'obbligazione costituirà titolo esecutivo anche per la riscossione delle somme (che il giudice ha già liquidato) dovute per ogni violazione successiva alla pronuncia, evitando che il creditore sia costretto a promuovere un ulteriore giudizio per l'accertamento di tale violazione (nuovo art. 614-bis c.p.c.).
 - g) è stato introdotto un modello generale di procedimento sommario di cognizione a cui le parti potranno fare ricorso - in alternativa al procedimento ordinario - in tutte le cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica (fatta eccezione per le cause di lavoro). Il procedimento in oggetto si caratterizza per il fatto di essere deformalizzato rispetto al procedimento ordinario di cognizione (pur nel rispetto dei requisiti necessari ad assicurare il principio del contraddittorio e la tutela del diritto di difesa), ed è destinato a concludersi con un'ordinanza provvisoriamente esecutiva, che costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca e la trascrizione ed è suscettibile di produrre gli effetti del giudicato se non è appellata.

Il procedimento è pensato quale rito alternativo al rito ordinario di cognizione disciplinato dal libro secondo del codice di procedura civile: ad esso le parti

potranno fare ricorso nelle cause di pronta soluzione (quando il *thema decidendum* è già definito negli atti introduttivi del giudizio; quando l'attività istruttoria è ridotta al minimo), sì da consentire al giudice di definire il giudizio di primo grado in un tempo di gran lunga inferiore rispetto alla durata media attuale (nuovi articoli 702-bis e ss. c.p.c.).

- h) è stato introdotto un filtro di ammissibilità dei ricorsi per cassazione.
Fermi restando i motivi di ricorso per cassazione attualmente previsti dalla legge, si prevede che il ricorso venga dichiarato inammissibile quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla precedente giurisprudenza della Corte e non sussistono i presupposti per confermare o mutare l'orientamento della Corte, nonché quando appare manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei principi del giusto processo.
- i) è stata introdotta una norma di delega al Governo per l'emanazione di norme in materia di mediazione in ambito civile e commerciale, allo scopo di incentivare la definizione delle controversie fuori del processo, dando attuazione alla normativa comunitaria in materia (direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008).
Scopo della norma è quello di consentire alle parti di risolvere le controversie in via stragiudiziale, avvalendosi di mediatori professionali iscritti in appositi registri.
- l) è stata introdotta una norma di delega al Governo per la semplificazione dei riti civili, allo scopo di ricondurre la maggior parte dei riti previsti dalla legislazione speciale ad uno dei 3 modelli di riferimento disciplinati dal codice (il rito ordinario di cognizione, il rito del lavoro, il nuovo rito sommario di cognizione).
In quest'ottica il disegno di legge riconduce con effetto immediato al rito ordinario di cognizione le cause in materia societaria (abrogando il c.d. rito societario) e quelle in materia di risarcimento del danno da sinistro stradale.
- m) è stata introdotta una norma di delega al Governo in materia di "ordinamento del notariato" con riferimento alle procedure informatiche e telematiche per la redazione dell'atto pubblico, l'autenticazione di scrittura privata, la tenuta dei repertori e registri e la conservazione dei documenti notarili, nonché alla rettifica di errori di trascrizioni di dati degli atti notarili, prevista dall'articolo 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Si tratta del decreto legislativo sull'atto pubblico informatico che disciplinerà le

modalità di redazione, sottoscrizione, conservazione informatica degli atti pubblici notarili, nel rispetto dei principi generali stabiliti dal Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) in materia di formazione, trasmissione, conservazione, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici, nonché in materia di firme elettroniche e di fruibilità dei dati informatici.

La sua finalità è pertanto quella di dare attuazione alle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale in materia di documento informatico redatto dal notaio, attraverso l'inserimento, nell'ordinamento di settore del notariato, di tutte quelle disposizioni che si renderanno a tal fine necessarie.

Si persegue, così, l'importante obiettivo dell'innovazione tecnologica mediante il ricorso alle procedure informatiche nell'ambito della circolazione giuridica dei beni e dei diritti, in modo da consentire ai privati di utilizzare il documento informatico come atto pubblico, mantenendo integre, nel contempo, tutte quelle garanzie di sicurezza e di conservazione del documento negoziale, che sono proprie dell'atto notarile e che devono essere preservate in una moderna economia di mercato.

L'Ufficio Legislativo, in stretta collaborazione con il notariato e le altre Amministrazioni competenti, ha concluso la messa a punto della bozza di decreto legislativo che in tempi brevi verrà diramata ai fini dell'inserimento nell'ordine del giorno di un futuro Consiglio dei Ministri.

Legge 16 aprile 2009, n. 45, recante: "Ratifica ed esecuzione del II Protocollo relativo alla Convenzione dell'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, fatto a L'Aja il 26 marzo 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno." (G.U. n. 105 dell'8 maggio 2009) (coproponenti: esteri, giustizia, difesa, beni culturali, DDL approvato al C.d.M dell'11 settembre 2008) (G.U. n. 105 dell'8 maggio 2009)

La legge n.45/2009 autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare il II Protocollo relativo alla Convenzione de L'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, sottoscritto a L'Aja il 26 marzo 1999. La Convenzione de L'Aja è finalizzata a ridurre il contrasto tra il carattere totale della guerra moderna e la necessità di evitare che l'attività bellica operi una radicale distruzione del patrimonio culturale dell'umanità, prevedendo un doppio regime di protezione: uno di carattere generale, e

l'altro applicabile solo a determinate categorie di beni ed a particolari condizioni. La Convenzione, nel corso degli anni, ha dimostrato notevoli limiti di applicabilità per cui se ne è resa necessaria una revisione che ha portato, tra l'altro, all'elaborazione del II Protocollo aggiuntivo, particolarmente importante per l'Italia, perché nell'originaria formulazione il nostro Paese non avrebbe potuto beneficiare di una serie di protezioni a causa di eccessivi vincoli al regime di protezione speciale. Il Protocollo in questione è entrato in vigore il 9 marzo 2004; la prima Assemblea delle Parti si è tenuta a Parigi il 26 ottobre 2005, in concomitanza con la 33^a Conferenza Generale dell'UNESCO; la prima sessione del Comitato Intergovernativo si è tenuto nell'ottobre 2006.

Il II Protocollo aggiuntivo:

- a. istituisce il Comitato Intergovernativo, con il compito di assicurare l'effettiva esecuzione delle disposizioni convenzionali;
- b. introduce il regime della "protezione rafforzata" (accanto a quelli della "protezione generale" e della "protezione speciale") per i beni di più grande importanza per l'umanità, che non possono soddisfare alle condizioni richieste per l'applicazione del "regime di protezione speciale" (per esempio beni che si trovano in città storiche vicino a autostrade, superstrade, stazioni, ecc..), e che devono essere iscritti in una "lista internazionale ad hoc", monitorata dal Comitato stesso;
- c. definisce la nozione di necessità militare imperativa, come giustificazione di eventuali attacchi contro i beni culturali soggetti a protezione rafforzata, nonché quella di obiettivo militare;
- d. attribuisce ai comandi militari la responsabilità delle relative decisioni;
- e. introduce la responsabilità individuale, in materia di responsabilità delle parti in conflitto, in caso di danneggiamento o distruzione ingiustificata dei beni culturali e prevede le relative sanzioni;
- f. istituisce, infine, un fondo di contribuzione, con contributi volontari e non obbligatori.

La ratifica da parte dell'Italia del Protocollo in oggetto è coerente con il tradizionale impegno che il nostro Paese ha sempre assunto nella definizione e attuazione di tutti gli strumenti giuridici internazionali di tutela del patrimonio culturale, sia nel quadro UNESCO, che in altri ambiti di cooperazione culturale (Unione Europea, Consiglio d'Europa, UNIDROIT) e con l'attivo contributo dato in tutte le fasi del lungo negoziato.

La legge n.45/2009 oltre a contenere l'autorizzazione alla ratifica, detta disposizioni che

introducono nel nostro ordinamento una serie di reati militari i quali puniscono l'attacco, la devastazione, l'impossessamento e l'esportazione di beni culturali sottoposti a protezione rafforzata.

D.Lgs. 13 ottobre 2009, n. 147, recante “Attuazione della direttiva 2007/63/CE, che modifica le direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE per quanto riguarda l'obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione di società per azioni”

Il presente decreto introduce nell'ordinamento italiano un'ipotesi di esenzione dall'obbligo di redazione, da parte di esperti indipendenti, di una relazione sul rapporto di cambio nel caso in cui tutti gli azionisti delle società coinvolte nella fusione o nella scissione concordano che tale relazione non sia necessaria.

L'intervento normativo risultava necessario, anche alla luce della procedura di infrazione n. 68/2009, avviata dalla Commissione europea a seguito del mancato recepimento della direttiva 2007/63/CE nel termine del 31.12.2008.

B) Disegni di legge approvati dal Consiglio dei Ministri

AS-307 “Disposizioni in materia di usura” (di iniziativa parlamentare, ma profondamente emendato in Commissione sia dal Governo che dal relatore sulla base di elementi forniti dall'Ufficio), approvato all'unanimità dal Senato e trasmesso alla Camera al n. C. 2364, la cui II Commissione ha approvato una serie di emendamenti che modificano positivamente il testo originario.

La Parte II del DDL introduce nell'Ordinamento il cosiddetto “fallimento leggero”, istituto che attualmente esiste in tutti i principali Paesi europei e nordamericani per il superamento delle crisi da sovraindebitamento o dell'insolvenza dei debitori civili e degli imprenditori non assoggettabili al fallimento.

Si tratta di una proposta che sostanzialmente estende la mediazione conciliativa civile - introdotta dalla legge n. 69/2009 - alle procedure esecutive individuali avviate da creditori contro i soggetti innanzi indicati.

Si introduce, infatti, la figura di un mediatore specializzato che sarà nominato da un organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento, che costituisce l'equivalente specialistico dell'organismo di conciliazione per le controversie civili di cognizione.

Attualmente, è molto frequente il caso del debitore che viene assoggettato a una pluralità di pignoramenti, così incrementando notevolmente le pendenze dei procedimenti esecutivi e disperdendo molte delle utilità che i beni aggrediti, se utilizzati unitariamente per giungere ad un accordo conciliativo con i creditori, possono offrire.

Il meccanismo - ispirato a un fattispecie già prevista dalla legge fallimentare per le imprese fallibili, e cioè quella degli accordi di ristrutturazione dei debiti - è volto a favorire, con l'intervento dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento, un accordo con i principali creditori del soggetto indebitato, fermo restando l'obbligo di garantire l'esatto pagamento di tutti gli altri creditori estranei, nel termine massimo di un anno (l'emendamento che prevede la possibilità di una moratoria per i creditori che non aderiscono all'accordo è stato approvato dalla II Commissione della Camera).

Si tratta, quindi, di una soluzione prettamente negoziale che non vincola i creditori estranei, per la ragione che, data la qualità soggettiva del debitore, gli stessi non potrebbero subire il concorso ed essere pagati, in misura inferiore, in moneta fallimentare. Pertanto, date tali premesse, neppure una maggioranza qualificata potrebbe imporre alla minoranza, sulla base di una valutazione di mera convenienza economica, una decurtazione forzata del credito, di più che dubbia legittimità costituzionale.

L'obiettivo è, quindi, quello di superare in via negoziale le crisi da sovraindebitamento e le situazioni di insolvenza dei soggetti non fallibili, di deflazionare fortemente le pendenze delle procedure esecutive individuali e di creare un circuito virtuoso in grado di recuperare importanti quote di mercato attualmente "gestite" dal fenomeno dell'usura.

Per il raggiungimento di tali obiettivi lo schema normativo prevede che:

- a. per l'elaborazione e l'eventuale modifica della proposta di accordo, il debitore può essere assistito da un organismo di composizione della crisi che collabora, anche con i creditori, in tutte le fasi della procedura;
- b. a seguito della proposta e in assenza di iniziative in frode ai creditori, il giudice può sospendere, per una sola volta e per un tempo limitato, le procedure esecutive, proprio al fine di consentire il raggiungimento dell'accordo;
- c. se l'accordo viene raggiunto con una maggioranza qualificata di creditori, la sospensione delle procedure viene confermata fino al massimo di un anno (secondo

- un emendamento approvato dalla II Commissione della Camera) o non è risolto per inadempimento, e sempre che i creditori estranei siano regolarmente pagati;
- d. se l'accordo lo prevede o la cessione riguarda beni pignorati, è nominato un liquidatore per garantire la corretta esecuzione dell'accordo e il pagamento dei creditori pignoranti o intervenuti nelle esecuzioni individuali;
 - e. il giudice interviene al fine di accertare che l'accordo raggiunto garantisce il regolare pagamento dei creditori estranei e per risolvere eventuali contestazioni o impugnazioni dell'accordo medesimo;
 - f. al termine del procedimento, qualora l'accordo sia stato eseguito e i creditori estranei siano stati pagati, il giudice accertata l'estinzione dei debiti potrà estinguere le procedure che, altrimenti, proseguiranno;
 - g. gli organismi di composizione della crisi saranno vigilati, come quelli di conciliazione, dal Ministero della giustizia, che ne verificherà adeguata indipendenza e professionalità;
 - h. la correttezza della procedura è presidiata da adeguate sanzioni penali che ne eviteranno usi abusivi e strumentali;
 - i. con una disposizione transitoria, si consente, al fine di assicurare l'immediata operatività delle norme, che le funzioni attribuite dalla presente legge agli organismi di composizione della crisi siano svolte da professionisti qualificati, fino a quando appositi decreti del Ministro della giustizia attesteranno, anche per circondario di tribunale, la presenza di sufficienti organismi iscritti nell'apposito Registro.

C) Decreti

Decreto del Ministro della Giustizia 15 maggio 2009, n. 80, recante "Regolamento in materia di determinazione dei compensi spettanti ai custodi dei beni pignorati"

Il regolamento, emanato a norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce la misura dei compensi spettanti ai custodi dei beni mobili o immobili pignorati, nominati in sostituzione del debitore, nonché per la connessa attività di asporto e trasporto dei beni mobili (pignorati o rinvenuti nell'immobile pignorato), in attuazione dell'articolo 21 della legge 24 febbraio 2006, n. 52 che attribuisce al Ministro della Giustizia il potere di definirli con proprio decreto.

In effetti, con le recenti riforme, il legislatore ha accelerato e reso maggiormente efficaci le procedure esecutive mobiliari ed immobiliari, potenziando il ruolo del giudice dell'esecuzione e degli ausiliari a cui il giudice può, tra l'altro, affidare la custodia dei beni pignorati (decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80; legge 28 dicembre 2005, n. 263; ed infine legge 24 febbraio 2006, n. 52). Andavano quindi da stabiliti i criteri per la determinazione dei compensi dovuti a coloro che, incaricati della custodia dei beni pignorati, svolgono poi tutta una serie di nuove attività connesse alla custodia, previste dai recenti interventi normativi.

La determinazione dell'ammontare dei compensi per le varie attività di custodia e di trasporto dei beni pignorati ha tenuto conto dell'esigenza di compensare adeguatamente tali attività, evitando, però, ogni fenomeno di artificiosa levitazione dei costi a carico delle parti.

Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2009, n. 181, recante: “Regolamento concernente i criteri medico-legali per l'accertamento e la determinazione dell'invalidità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a norma dell'articolo 6, della legge 3 agosto 2004, n. 206.” (G.U. n. 292 del 16 dicembre 2009 - coproponenti: interno, economia e finanze, giustizia, lavoro)

(approvato al C.d.M. del 12 giugno 2009, esame preliminare, 15 ottobre 2009, esame definitivo)

La legge 3 agosto 2004, n. 206, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, all'articolo 6, ha stabilito si debba procedere alla rivalutazione delle percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base alla normativa vigente, prevedendo che in tale rivalutazione si tenga conto non solo dell'eventuale aggravamento fisico, ma anche “del riconoscimento del danno biologico e morale”. Il regolamento n.181/2009 ha lo scopo di attuare la disposizione primaria, individuando come valore finale una percentuale unica di invalidità e dettando i criteri medico legali per l'accertamento dell'invalidità permanente, del danno biologico e del danno morale. I criteri dettati hanno l'obiettivo di fornire alle Commissioni mediche ospedaliere (CMO) modalità operative per la valutazione dell'invalidità permanente, del danno biologico e del danno morale. Per la valutazione dell'invalidità permanente, che

indica la riduzione della capacità lavorativa, le CMO, in una prospettiva di favore per la vittima, dovranno applicare il valore più favorevole tra quello previsto nelle diverse tabelle che nel tempo sono state utilizzate per calcolare l'invalidità delle vittime colpite da eventi terroristici. Per determinare il danno biologico, da intendersi come danno alla salute e quindi come menomazione della sfera psico-fisica della vittima, le CMO dovranno applicare i criteri previsti nelle tabelle per la determinazione del danno biologico del Codice delle assicurazioni private (tabelle non ancora adottate, pertanto è previsto, come disposizione transitoria, che nelle more si utilizzino le tabelle approvate dal Ministro del Lavoro il 12 luglio 2000). Per danno morale da intendersi come sofferenza soggettiva causata dal fatto lesivo, data l'assoluta novità rappresentata dall'attribuzione ad un organo amministrativo di compiti che fino ad oggi sono stati rimessi ai soli organi giurisdizionali, i criteri di calcolo sono stati individuati ispirandosi alla giurisprudenza della Corte di Cassazione e stabilendo che tale voce di danno sia determinata "caso per caso" tenendo conto delle peculiarità della fattispecie concreta e dunque dell'entità della sofferenza, liquidando un valore che arrivi fino ad un massimo dei 2/3 del valore percentuale del danno biologico. Per tale parametro di calcolo si è applicata una presunzione secondo la quale il danno morale, inteso come sofferenza e turbamento dello stato d'animo, è direttamente proporzionale rispetto ai danni psico-fisici subiti; tale proporzionalità non è cristallizzata in una percentuale fissa ma variabile, in considerazione del caso concreto in modo che si possa tener conto anche delle modalità dell'evento terroristico che ha prodotto il danno.

Dati tali tre valori la percentuale unica di invalidità (IC) sarà calcolata secondo la seguente formula:

$IC = \text{Danno Biologico} + \text{Danno morale} + (IP-DB)$ (e cioè il valore positivo risultante dalla differenza tra percentuale di invalidità permanente e danno biologico. Ciò in quanto le tabelle per il calcolo dell'invalidità permanente, essendo state elaborate in periodi in cui non si conosceva la figura del danno biologico, sono comprensive sia del danno alla capacità lavorativa in senso stretto sia del danno alla salute, solo in seguito individuato come autonoma categoria di danno c.d. biologico).

SETTORE ORDINAMENTALE

Schema di Decreto del Presidente della Repubblica recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia”.

Lo schema di regolamento indicato in oggetto attua la riorganizzazione e razionalizzazione del Ministero della giustizia prevista dalla disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, e sostituisce integralmente il precedente regolamento di organizzazione previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55.

Il regolamento attua, in base alla previsione normativa contenuta nell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 240/2006, anche il decentramento del Ministero della Giustizia e la conseguente riorganizzazione del dicastero, con l'introduzione delle occorrenti modificazioni al previgente assetto organizzativo.

Con il medesimo intervento viene operata una rideterminazione delle articolazioni periferiche dell'amministrazione giudiziaria.

La finalità del provvedimento in esame è, infatti, quella di disegnare una nuova configurazione del Ministero della Giustizia, per renderne compatibile la struttura con le trasformazioni intervenute e con il decentramento della sua struttura.

In particolare, nello schema del provvedimento, il titolo III reca appunto le norme regolamentari di attuazione del decentramento del Ministero della Giustizia, relative ai compiti, attribuzioni e struttura dei Dipartimenti dell'Organizzazione Giudiziaria, della Giustizia Minorile e degli Affari di giustizia. Va, infatti, rammentato che il decentramento del dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria è stato già attuato con una distinta normativa (legge 15 dicembre 1990, n. 395) che non richiede interventi di adeguamento.

Lo schema di DPR è stato predisposto dall'Ufficio Legislativo ed è in attesa delle intese necessarie per la successiva iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri.

In materia di **spese di giustizia**, il Ministero della giustizia si è fatto proponente di un disegno di legge, poi sfociato negli artt. **67 e 68 della L. 18 giugno 2009, n. 69**, che ha profondamente modificato il sistema di recupero delle spese anticipate dallo Stato, lungo tre assi fondamentali:

1. è stato generalizzato il meccanismo di recupero delle spese forfettizzato o in misura fissa; in passato, tutte le spese venivano recuperate per intero, con notevole dispendio di lavoro da parte delle cancellerie e senza apprezzabili margini di rientro delle spese sostenute; con la forfettizzazione, le spese sono recuperate secondo una tariffa fissata con decreto ministeriale e ciascuno dei condannati sarà tenuto a pagare tale tariffa;
2. è stato abbandonato il vincolo di solidarietà tra condebitori nel recupero delle spese; in tal modo, sarà possibile creare una partita unica di credito per spese e pene pecuniarie (che anche prima non erano solidali) e procedere direttamente alla riscossione nei confronti di tutti i debitori, senza inutili ricerche del debitore più solvibile;
3. è stato affidato a Equitalia Giustizia il compito di quantificare le spese e di iscrivere a ruolo la partita di credito, prima dell'intervento degli agenti della riscossione (nuovo art. 1, comma 367, L. 244/2007); in tal modo gli uffici giudiziari saranno sgravati da notevoli compiti e Equitalia Giustizia potrà dialogare direttamente, per la consegna dei ruoli, con la società-madre Equitalia, che gestisce gli agenti della riscossione.

In relazione al **Fondo Unico Giustizia**, nel corso del 2009 sono state apportate alcune importanti modifiche al dl 143/2008, istitutivo del Fondo, ed è stato adottato il regolamento di attuazione (DM 30 luglio 2008, n. 127).

Sotto il primo profilo, va in particolare segnalata la modifica, richiesta espressamente dall'Ufficio Legislativo del Ministero della giustizia, riguardante le confische di risorse facenti parte di complessi aziendali. L'art. 6, comma 2 bis del DL 11/2009, conv. dalla L. 38 del 23 aprile 2009 (sicurezza pubblica e contrasto alla violenza sessuale), ha previsto l'esclusione dal Fondo delle risorse facenti parte di complessi aziendali oggetto di sequestro o confisca. Ciò al fine di consentire agli amministratori giudiziari delle aziende di muoversi con maggiore libertà, consentendo il pagamento da parte dei fornitori, l'erogazione degli stipendi, la sopravvivenza dell'azienda. In caso di liquidazione dell'azienda, le risorse residue sarebbero affluite al Fondo. La previsione normativa è stata poi recepita dalla normativa secondaria.

Per quanto attiene al regolamento di attuazione, la redazione del DM 30 luglio 2008, n. 127 è stata curata all'interno di un gruppo di lavoro al quale ha attivamente contribuito

l'Ufficio Legislativo. Il regolamento disciplina analiticamente la gestione delle risorse del Fondo, la ripartizione delle quote spettanti alle singole Amministrazioni, i rapporti tra uffici giudiziari e Equitalia Giustizia

Schema di decreto legislativo recante: “Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno” . (coproponenti: politiche europee, giustizia, sviluppo economico)

(Approvato C.d.M. del 17 dicembre 2009 esame preliminare)

Lo schema di decreto legislativo recepisce la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno meglio (nota come direttiva Bolkestein).

La direttiva si propone di eliminare gli ostacoli alla libertà di stabilimento dei prestatori di servizi e alla libera circolazione dei servizi tra gli Stati membri.

L'ambito di applicazione della direttiva servizi è molto ampio essendo esteso a qualsiasi servizio, inteso come attività economica non salariata fornita dietro retribuzione (art. 50 del Trattato). Deve trattarsi di attività autonoma, prestata al di fuori di ogni vincolo di subordinazione. Rientrano pertanto nell'ambito di applicazione della direttiva servizi tutte le attività autonome ad eccezione dei servizi economici di interesse generale, dell'attività bancaria, assicurativa, dei servizi sanitari, audiovisivi, dei giochi di azzardo, dei servizi privati di sicurezza e, per quanto riguarda l'attività professionale, non sono disciplinati dalla direttiva 2006/123/CE i servizi forniti dai notai.

La direttiva servizi si applicherà anche alle attività svolte dai professionisti. Tuttavia la direttiva fa salva l'applicazione di disposizioni contenute in altri atti comunitari che disciplinano aspetti specifici dell'accesso ad attività di servizi o dell'esercizio di professioni particolari, richiamando espressamente la direttiva 2005/36/CE c.d. “direttiva qualifiche”, e le direttive settoriali che disciplinano lo svolgimento dell'attività di avvocato. Pertanto, tutti gli aspetti inerenti il riconoscimento della qualifica professionale, disciplinati dal decreto legislativo n.206/2007 (che ha recepito la direttiva relativa al riconoscimento delle qualifiche) non saranno modificati dall'attuazione della direttiva servizi. Il considerando 31 precisa, infatti, che la direttiva servizi riguarda questioni (diverse da quelle relative al riconoscimento delle qualifiche professionali) quali l'eventuale assicurazione obbligatoria di responsabilità professionale, le comunicazioni commerciali, le attività multidisciplinari, e la semplificazione amministrativa.

In particolare, per quanto concerne la prestazione di servizi transfrontalieri a titolo temporaneo ed occasionale continuerà ad applicarsi quanto disposto dalla direttiva qualifiche (2005/37/CE), per gli adempimenti che il professionista transfrontaliero dovrà porre in essere per esercitare occasionalmente la propria attività in Italia (dichiarazione preventiva e, nei casi previsti vaglio di questa dichiarazione per valutare la necessità di eventuali prove compensative), mentre la direttiva servizi troverà applicazione per le attività quali comunicazioni commerciali, attività multidisciplinare, applicazione delle tariffe. Applicando le nuove regole comunitarie il prestatore transfrontaliero dovrà, come principio generale, applicare le norme previste nel paese di provenienza che disciplinano tali aspetti, salva l'applicazione di norme italiane nel caso in cui vi siano motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, sanità pubblica o tutela dell'ambiente.

Più ampi spazi di applicazione della direttiva servizi nel campo delle professioni si avranno con riferimento all'esercizio del diritto di stabilimento, nelle ipotesi cioè in cui il professionista straniero che abbia avuto in Italia il riconoscimento della propria qualifica, intenda iscriversi all'albo per esercitare stabilmente la professione. Ferma restando l'applicazione dei principi che regolano il riconoscimento della qualifica professionale (titolo III del d. leg.vo 206/2007), una volta che sia intervenuto il decreto ministeriale di riconoscimento della qualifica del professionista europeo, se questi intenda esercitare stabilmente la professione in Italia dovrà iscriversi all'albo, e dovrà rispettare la normativa italiana che disciplina l'esercizio della professione. Tuttavia, la direttiva servizi ha imposto agli Stati Membri di verificare se le norme nazionali vigenti rispettino alcuni principi che sono stati nel tempo fissati dalla Corte di Giustizia: quali la previsione di regimi autorizzatori solo dove ciò sia giustificato da motivi imperativi di interesse generale, la presenza di regimi non discriminatori, la validità dell'autorizzazione su tutto il territorio nazionale, il rispetto nelle condizioni di rilascio di principi di trasparenza e di predeterminazione dei requisiti richiesti, l'assenza di requisiti vietati. All'esito del puntuale monitoraggio di tutte le leggi professionali sono stati evidenziati alcuni punti critici, laddove vengono ancora richiesti requisiti per l'iscrizione all'albo, come: la cittadinanza italiana, la sussistenza della condizione di reciprocità ovvero la residenza. Di fatto questi limiti sono superati da prassi applicative virtuose espresse in leggi puntuali (e solo talvolta generali) o in circolari esplicative, ma il corretto recepimento della direttiva ha imposto l'eliminazione di tali requisiti

discriminatori dall'ordinamento. Inoltre, nell'ambito della semplificazione normativa, e in applicazione di quanto disposto dall'articolo 13 della direttiva, si sono uniformate tutte le procedure di autorizzazione prevedendo che le attuali norme (tutte diverse quanto a termini e a procedure) siano uniformate e ricondotte ad unità prevedendo l'introduzione in tutte le leggi professionali del meccanismo del silenzio assenso.